



Consiglio Regionale della Campania

Prot.n.10944/A/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Al Presidente della Commissione per il
Regolamento interno

Ai Consiglieri Regionali

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

Oggetto: “Regolamento interno del Consiglio Regionale della Campania” Reg. Gen. n. 357

Ad iniziativa dei Consiglieri componenti l'Ufficio di Presidenza

Depositata il 22 maggio 2012

IL PRESIDENTE

VISTI gli articoli 54 e 95, comma 2 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

Commissione per il Regolamento per l'esame

La stessa si esprimerà nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, **23 MAG. 2012**

IL PRESIDENTE

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

IX LEGISLATURA

UFFICIO DI PRESIDENZA

SEDUTA DEL 17 Maggio 2012

Delib. n. 178

OGGETTO: Regolamento interno del Consiglio Regionale della Campania

L'anno duemiladodici, il giorno 17 (diciassette) del mese di maggio, alle ore 13,20, nella sala riunioni della propria sede al Centro Direzionale di Napoli, isola F13, si è riunito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, così costituito:

- Romano	Paolo	PRESIDENTE
- Iacolare	Biagio	VICE PRESIDENTE
- Valiante	Antonio	VICE PRESIDENTE
- Nappi	Francesco V.	CONSIGLIERE QUESTORE
- Marrazzo	Nicola	CONSIGLIERE QUESTORE
- D'Angelo	Bianca	CONSIGLIERE SEGRETARIO
- Mucciolo	Gennaro	CONSIGLIERE SEGRETARIO

Assenti: =====

Presiede: Presidente Paolo Romano

Assiste il dirigente: Dott. Fernando De Angelis

RELATORE: Pres. P. Romano

Alla stregua dell'istruttoria svolta dal coordinatore dell'A.g.c. del Consiglio regionale della Campania,

PREMESSO che;

- con delibera consiliare n. 23/13 del 21 giugno 2005 si approvava il vigente regolamento del Consiglio, successivamente, più volte emendato;
- con legge n. 6 del 28 maggio 2009, a seguito di rituale procedura, il Consiglio regionale approvava il vigente Statuto della Regione Campania;
- con Ordine di Servizio n. 35/2010 il Gruppo di lavoro, all'uopo costituito, nel perseguimento dell'obiettivo strategico dirigenziale n. 2, predisponeva una bozza tecnica del nuovo regolamento del Consiglio, alla luce delle sopraggiunte esigenze statutarie e del Titolo V della Costituzione;

ATTESO che:

- il "Regolamento Interno" del Consiglio regionale rappresenta, indiscutibilmente, lo strumento indispensabile per il corretto svolgimento dei lavori amministrativi dell'intera Istituzione Consiliare;
- si è reso, pertanto, opportuno un ulteriore approfondimento della bozza di cui si è innanzi detto;
- con decreto n. 98 del 07 dicembre 2011, il Presidente del Consiglio conferiva specifico incarico ad un operatore del diritto, particolarmente qualificato, quale il prof. Paolo Stella Richter, ordinario di diritto amministrativo, docente nella facoltà di giurisprudenza della LUISS Guido Carli di Roma;
- con nota prot. n. 154 del 25 gennaio 2012, l'eminente giurista, di tanto incaricato, formulava gli approfondimenti ritenuti e procedeva alla richiesta revisione della bozza di "Regolamento Interno" del Consiglio regionale della Campania, redatta, come detto, dal preposto Gruppo di lavoro.
- PRESO ATTO che:
- l'elaborato costituisce, oggi, un unico documento, accluso alla presente proposta di deliberazione, che viene chiamata per l'approvazione.

VISTI:

- il Decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche;
- il Decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito in legge n. 122/2010;
- la delibera U.d.P. n. 527/2008 recante "indirizzi in materia di incarichi di consulenze";
- il Decreto del Presidente del Consiglio n. 98 del 07 dicembre 2011;
- l'art. 95 del vigente regolamento consiliare.

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

Di approvare, per i motivi enunciati in narrativa, che si intendono qui integralmente riportati, la nuova proposta del Regolamento Interno del Consiglio regionale della Campania.

Di disporre l'invio del predetto testo alla competente Commissione per il Regolamento ai sensi del comma II dell'art. 95 del vigente Regolamento Interno del Consiglio

FIRMATO

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Bianca D'Angelo

F.to

FIRMATO

IL PRESIDENTE

Paolo Romano

F.to

FIRMATO

IL RESPONSABILE DELL'AREA GENERALE DI COORDINAMENTO

Dott. Fernando De Angelis

F.to



Consiglio Regionale della Campania

INDICE SEZIONE I ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Art. 1 Attribuzioni dei Consiglieri
- Art. 2 Prima convocazione dopo le elezioni
- Art. 3 Obbligo di dichiarazione dei Consiglieri
- Art. 4 Adempimenti preliminari del Consiglio

TITOLO II DEL PRESIDENTE , DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

- Art. 5 Elezioni del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza
- Art. 6 Revoca del Presidente e dei componenti dell'Ufficio di Presidenza
- Art. 7 Attribuzioni del Presidente
- Art. 8 Compiti dei Vice Presidenti
- Art. 9 Compiti dei Segretari
- Art. 10 Compiti dei Questori
- Art. 11 Attribuzione dell'Ufficio di Presidenza

TITOLO III DELLE GIUNTE

- Art. 12 Giunta per il Regolamento interno
- Art. 13 Giunta delle Elezioni
- Art. 14 Convalida delle elezioni
- Art. 15 Incompatibilità
- Art. 16 Decadenza
- Art. 17 Dimissioni

TITOLO IV DEI GRUPPI CONSILIARI

- Art. 18 Costituzione dei Gruppi - Organizzazione e funzionamento
- Art. 19 Conferenza dei Presidenti di Gruppo
- Art. 20 L'Opposizione e il suo Rappresentante

TITOLO V DELL'ELEZIONE PRESIDENTE E DELLA GIUNTA REGIONALE

- Art. 21 Programma del Governo
- Art. 22 nomina degli Assessori
- Art. 23 Gradimento consiliare sulle nomine
- Art. 24 Mozione di Sfiducia
- Art. 25 Mozione di non gradimento
- Art. 26 Mozione di Censura



Consiglio Regionale della Campania

TITOLO VI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI ISTITUZIONE E NORME GENERALE DI FUNZIONAMENTO

- Art. 27 Commissioni consiliari
- Art. 28 Commissioni permanenti
- Art. 29 Materie oggetto delle Commissioni permanenti
- Art. 30 Commissioni speciali
- Art. 31 Costituzione delle Commissioni ed attribuzione dell'Ufficio di Presidenza
- Art. 32 Ordine del giorno generale delle Commissioni
- Art. 33 Calendario dei lavori delle Commissioni
- Art. 34 Ordine del giorno delle sedute delle Commissioni

TITOLO VII DELLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI

- Art. 35 Sedute delle Commissioni e loro convocazioni
- Art. 36 Sedute congiunte delle Commissioni consiliari
- Art. 37 Intervento dei componenti della Giunta regionale
- Art. 38 Attività delle Commissioni consiliari
- Art. 39 Esame in sede referente
- Art. 40 Esame in sede redigente
- Art. 41 Esame in sede deliberante
- Art. 42 Esame abbinato
- Art. 43 Esami di documenti presentati dalla Giunta
- Art. 44 Pareri
- Art. 45 Parere obbligatorio sui progetti di legge comportanti spese o minori entrate
- Art. 46 Esame dei pareri del Consiglio delle autonomie locali
- Art. 47 Validità delle deliberazioni
- Art. 48 Processo verbale delle sedute delle Commissioni

TITOLO VIII DELLE FUNZIONI DI CONTROLLO DELLE COMMISSIONI

- Art. 49 Audizioni
- Art. 50 Indagine conoscitive
- Art. 51 Funzioni di Controllo di sindacato e ispettivo
- Art. 52 Nomine ed elezioni di altre Commissioni

TITOLO IX DELLE INCHIESTE CONSILIARI

- Art. 53 Commissioni di inchiesta



Consiglio Regionale della Campania

TITOLO X DELL'AULA CONSILIARE ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI

- Art. 54 Formazione ed approvazione del programma trimestrale
- Art. 55 Formazione del calendario dei lavori del Consiglio
- Art. 56 Ordine del giorno generale del Consiglio
- Art. 57 Programmazione dei lavori
- Art. 58 Contingentamento della discussione
- Art. 59 Ordine del giorno delle sedute del Consiglio

TITOLO XI DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

- Art. 60 Sedute del Consiglio e loro convocazioni
- Art. 61 Esposizione della Bandiera
- Art. 62 Luogo delle sedute
- Art. 63 Comunicazioni all'inizio delle sedute
- Art. 64 Processo Verbale delle sedute del Consiglio

TITOLO XII DELLA DISCUSSIONE

- Art. 65 Iscrizione a parlare e modalità di intervento
- Art. 66 Durata degli interventi Questioni pregiudiziale e sospensiva
- Art. 67 Richiami all'ordine del giorno ed al Regolamento
- Art. 68 Il fatto personale
- Art. 69 Richiesta di chiusura della discussione

TITOLO XIII DEL NUMERO LEGALE E DELLE DELIBERAZIONI

- Art. 70 Verifica del numero legale
- Art. 71 Validità delle deliberazioni

TITOLO XIV DELLE VOTAZIONI

- Art. 72 Vari tipi di votazione
- Art. 73 Modalità delle diverse votazioni
- Art. 74 Dichiarazione di voto
- Art. 75 Elezioni di delegati o rappresentanti della Regione
- Art. 76 Questione di fiducia

TITOLO XV DELL'ORDINE DELLE SEDUTE

- Art. 77 Disciplina delle sedute
- Art. 78 Tumulto in aula
- Art. 79 Poteri di polizia del Consiglio



Consiglio Regionale della Campania

Art. 80 Ammissione del pubblico

SEZIONE II IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO

TITOLO XVI DISCIPLINA GENERALE SULL'ATTIVITA' NORMATIVA

- Art. 81 Qualità della Legislazione
- Art. 82 Strumenti
- Art. 83 ATN
- Art. 84 Controllo e valutazione degli atti normativi e delle politiche regionali
- Art. 85 AIR ed Analisi fattibilità
- Art. 86 VIR
- Art. 87 Consultazioni
- Art. 88 Clausole valutative
- Art. 89 Missioni valutative
- Art. 90 Relazione di accompagnamento e relazione Tecnico Finanziaria
- Art. 91 Programma di riordino e semplificazione normativa
- Art. 92 Testi Unici
- Art. 93 Modulazione normativa
- Art. 94 Rapporto sulla legislazione
- Art. 95 Il Comitato per la qualità della normazione

TITOLO XVII IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO

- Art. 96 Presentazione dei progetti di legge
- Art. 97 Procedure d'urgenza
- Art. 98 Assegnazione degli Atti
- Art. 99 Assegnazione degli atti al Consiglio delle autonomie Locali
- Art. 100 Procedimento per le proposte d'iniziativa popolare e degli enti locali
- Art. 101 Termini di presentazione al Consiglio delle relazioni delle Commissioni
- Art. 102 Progetti di legge della precedente legislatura

TITOLO XVIII DELLA PROCEDURA IN CONSIGLIO

- Art. 103 Discussione dei progetti di legge
- Art. 104 Richiesta di non passaggio agli articoli , Discussione degli articoli
- Art. 105 Emendamenti ed articoli aggiuntivi – Ordini del giorno
- Art. 106 Requisiti e illustrazione degli emendamenti
- Art. 107 votazione degli emendamenti e degli articoli votazione per



Consiglio Regionale della Campania

- parti separate Votazione dei progetti di legge
- Art. 108 Correzioni di forma del testo
- Art. 109 Esame dei provvedimenti amministrativi e delle proposte di legge al Parlamento
- Art. 110 Riesame degli atti in seguito ad osservazioni della Commissione europea

TITOLO XIX DELL'ESAME DEL BILANCIO, DEL CONTO CONSUNTIVO, DEL DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA FINANZIARIA REGIONALE

- Art. 111 Sessioni di bilancio del Consiglio regionale
- Art. 112 Modalità di trattazione del documento di programmazione economico-finanziaria
- Art. 113 Modalità di esame e votazione dei provvedimenti finanziari
- Art. 114 Modalità di trattazione della legge collegata alla manovra finanziaria
- Art. 115 Procedimento per l'esame del progetto di legge di bilancio

TITOLO XX ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA E PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE AL PROCESSO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI COMUNITARI

- Art. 116 Sessione comunitaria del Consiglio regionale
- Art. 117 Provvedimenti comunitari
- Art. 118 Partecipazione della Regione alla fase ascendente del processo normativo comunitario

TITOLO XXI DELLE PETIZIONI DEI VOTI DELLE ISTANZE E DELLE PROPOSTE

- Art. 119 Modalità e Esame delle petizioni popolare
- Art. 120 Modalità di presentazione ed esame delle proposte di questioni

SEZIONE III PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

TITOLO XXII DELLE MOZIONI E RISOLUZIONI DELLE INTERROGAZIONI DELLE INTERPELLANZE

- Art. 121 Presentazione delle mozioni
- Art. 122 Discussione delle mozioni
- Art. 123 Risoluzione di orientamento o di indirizzo
- Art. 124 Presentazione delle interrogazioni e loro inserimento all'ordine del giorno
- Art. 125 Tempo delle sedute dedicato alle interrogazioni
- Art. 126 Facoltà della Giunta di differire la risposta e replica



Consiglio Regionale della Campania

dell'interrogante

Art. 127 Risposta in Commissione – Risposta scritta

Art. 128 Interrogazione a carattere d'urgenza

Art. 129 Interrogazione a risposta immediata

Art. 130 Presentazione delle interpellanze e loro inserimento all'ordine del giorno

Art. 131 Svolgimento delle interpellanze e replica

Art. 132 Disposizioni comuni a mozioni interpellanze ed interrogazioni

TITOLO XXIII

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 133 Utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche

Art. 134 Pubblicità dei lavori

Art. 135 Obbligo di presenza

SEZIONE IV

DEPUTAZIONI E PROCEDURE PER IL REGOLAMENTO

TITOLO XXIV

DELLE DEPUTAZIONI

Art. 136 Nomina delle deputazioni

TITOLO XXV

DOMICILIO ELETTIVO DEI CONSIGLIERI

Art. 137 Domicilio elettivo dei Consiglieri

TITOLO XXVI

DELLA REVISIONE DEL REGOLAMENTO

Art. 138 Procedura di revisione

TITOLO XXVII

Disposizioni Finali

Art. 139 Norme Finali



Consiglio Regionale della Campania

**SEZIONE I
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO**

**TITOLO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

**Art. 1
Attribuzioni dei Consiglieri**

1. I Consiglieri regionali della Campania assumono le proprie attribuzioni ed esercitano le proprie funzioni con la proclamazione.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 2

Prima convocazione dopo le elezioni

1. Il Consiglio regionale della Campania si riunisce per la prima volta dopo le elezioni regionali non oltre il ventesimo giorno dalla data della proclamazione degli eletti, su convocazione del consigliere più anziano di età.
2. L'avviso di convocazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e comunicato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della seduta.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 3 Obbligo di dichiarazione dei Consiglieri

1. I Consiglieri eletti, entro la data della prima adunanza consiliare, devono trasmettere alla Segreteria generale del Consiglio una dichiarazione dalla quale risulti se essi versino in taluna delle condizioni previste dalla normativa vigente come causa di ineleggibilità o di incompatibilità.
2. I Consiglieri comunicano entro la stessa data alla Segreteria generale del Consiglio:
 - a) quali attività professionali svolgono;
 - b) quali incarichi amministrativi ricoprono sia presso enti ed amministrazioni pubbliche, sia presso enti pubblici economici o società ed aziende private;
 - c) a quale Gruppo consiliare intendono aderire e la propria appartenenza alla maggioranza o all'opposizione.
3. I Consiglieri, in caso di assunzione di nuovi incarichi nel corso del mandato, devono darne comunicazione entro venti giorni alla Giunta delle elezioni; in caso di inottemperanza la Giunta delle elezioni può procedere d'ufficio.
4. I Consiglieri surrogati nel corso della legislatura devono trasmettere alla Segreteria Generale, entro quindici giorni dalla loro proclamazione, la dichiarazione di cui ai commi 1 e 2.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 4

Adempimenti preliminari del Consiglio

1. All'apertura di ogni legislatura e fino alla elezione del Presidente del Consiglio regionale presiede l'assemblea il consigliere più anziano di età, i due Consiglieri più giovani di età fungono da segretari, costituendo l'ufficio di Presidenza provvisorio.
2. Nella seduta di insediamento ed in quelle immediatamente successive il Consiglio procede nell'ordine ai seguenti adempimenti preliminari:
 - a) presa d'atto della proclamazione degli eletti;
 - b) elezione del Presidente del Consiglio regionale;
 - c) elezione dei componenti l'Ufficio di Presidenza;
 - d) comunicazione sulla composizione della Giunta regionale ed esposizione del programma di governo da parte del Presidente della Giunta e discussione;
 - e) elezione di tre revisori dei conti.
1. Fino a quando non si sia provveduto alla costituzione della Giunta regionale, il Consiglio non può trattare altri argomenti, all'infuori di quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, fatte salve le possibilità di deroga previste dal comma 2 dell'articolo 122.



Consiglio Regionale della Campania

TITOLO II DEL PRESIDENTE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Art. 5

Elezione del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza è costituito dal Presidente, dai Vice presidenti, dai Segretari e dai Questori.
2. L'elezione del Presidente del Consiglio regionale si effettua a scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi dei componenti l'assemblea nella prima votazione, a maggioranza assoluta dei componenti nella seconda votazione.
3. Se nella seconda votazione nessun candidato ha riportato la maggioranza richiesta, si procede nello stesso giorno al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nel precedente scrutinio il maggior numero di voti; in caso di parità è eletto il più anziano di età.
4. Alla elezione dei due Vice presidenti, dei due Segretari e dei due Questori si procede con tre votazioni separate a scrutinio segreto. Ogni consigliere vota un solo nome. Risultano eletti in ciascuna votazione i due Consiglieri, uno della maggioranza e uno dell'opposizione, che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.
5. Per le operazioni di voto relative all'elezione del Presidente, funge da seggio elettorale l'Ufficio di Presidenza provvisorio; per operazioni di voto relative all'elezione dei Vice presidenti e dei Segretari provvede allo spoglio il Presidente eletto coadiuvato dai due Consiglieri più giovani di età.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 6

Revoca del Presidente e dei componenti dell'Ufficio di Presidenza

1. Il Consiglio regionale può revocare il Presidente del Consiglio, i Vice presidenti, i Segretari e i Questori, collegialmente o individualmente a seguito dell'approvazione di una mozione di sfiducia presentata secondo le modalità di cui al comma 2.
2. La mozione di sfiducia di cui al comma 1 deve essere sottoscritta da almeno un quinto dei componenti del Consiglio regionale e non può essere messa in discussione prima di tre giorni e non oltre venti giorni dalla presentazione.
3. La votazione della mozione per la revoca del Presidente si effettua a voto palese ed è approvata con l'intervento di almeno due terzi dei componenti l'Assemblea e con, la maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea.
4. La votazione della mozione per la revoca degli altri componenti l'Ufficio di Presidenza si effettua a voto palese ed è approvata con l'intervento di almeno due terzi dei componenti l'Assemblea ed a maggioranza dei presenti.
5. Nel caso di approvazione della mozione di sfiducia, il Consiglio provvede, nella stessa seduta, alla ricomposizione dell'Ufficio di Presidenza secondo le modalità previste dall'articolo 5.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 7 Attribuzioni del Presidente

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio regionale, lo presiede, è l'oratore ufficiale e ne coordina le attività istituzionali.
2. Il Presidente :
 - a) convoca il Consiglio; stabilisce, sentita la Conferenza dei Presidenti di Gruppo, l'ordine del giorno delle sedute di cui al titolo X; accorda i congedi istituzionali; dirige i lavori consiliari, ne garantisce l'ordine e modera la discussione; concede la facoltà di parlare; dispone l'ordine delle votazioni e ne annuncia il risultato; decide sulle questioni interpretative del regolamento, sentita la Giunta per il regolamento interno.
 - b) convoca e presiede l'ufficio di Presidenza, la Conferenza dei Presidenti di Gruppo, la Conferenza dei Presidenti delle Commissioni, la Giunta per il regolamento interno e la Giunta delle elezioni;
 - c) stabilisce, sentito l'Ufficio di Presidenza, i turni dei Vice presidenti, dei Consigliere Questori e Segretari durante le sedute del Consiglio Regionale;
 - d) provvede, con propri decreti alla erogazione delle somme stanziare in bilancio e riservate, a norma dell'art. 26 II° comma dello Statuto, al Consiglio per l'esercizio delle sue funzioni ed in particolare per assicurare il regolare funzionamento degli uffici, delle Commissioni e dei Gruppi consiliari. Il Presidente del Consiglio Regionale può delegare i Questori alla firma dei mandati di spesa;
 - e) provvede altresì alla costituzione e all'insediamento delle Commissioni consiliari di cui coordina l'attività;
 - f) decide sulla ricevibilità e sulla ammissibilità dei progetti di legge, delle mozioni e delle altre proposte previsti dal presente regolamento;
 - g) giudica sull'ammissibilità e ricevibilità formale delle proposte di iniziativa popolare e degli Enti locali ed esercita i poteri assegnatigli dalla legge in materia di referendum;
 - h) esercita le altre funzioni demandategli dallo Statuto, dalle leggi e dai regolamenti.
3. Il Presidente, definendo le procedure di esame, assegna alle Commissioni consiliari competenti i progetti di legge e in genere gli atti sui quali le Commissioni sono chiamate a pronunciarsi. Può inviare alle Commissioni relazioni, documenti ed atti pervenuti all'Assemblea riguardanti le materie di loro competenza.
4. Il Presidente, assegna al Consiglio delle Autonomie Locali i progetti di legge per le quali è previsto il parere obbligatorio secondo le modalità previste dall'articolo 99.
5. La residenza ufficiale del Presidente è nella città di Napoli, capoluogo della regione.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 8 Compiti dei Vice Presidenti

1. I Vice presidenti coadiuvano il Presidente dell'Assemblea. In caso di sua assenza o impedimento lo sostituiscono nella direzione delle sedute assembleari, e delle sedute dell'Ufficio di Presidenza, della Conferenza dei Presidenti di Gruppo, nelle funzioni di rappresentanza dell'Assemblea e nell'esercizio delle altre attribuzioni.
2. Fra i due Vice presidenti precede quello che nella elezione alla carica ha riportato il maggior numero di voti, in caso di parità il più anziano di età.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 9 Compiti dei Segretari

1. I Segretari sovrintendono alla redazione del processo verbale delle sedute consiliari: ne danno lettura; tengono nota dei Consiglieri che hanno chiesto la parola, secondo l'ordine delle richieste; danno lettura delle proposte e dei documenti; tengono nota delle deliberazioni; fanno gli appelli; registrano quando occorre i singoli voti; fungono da scrutatori; sovrintendono alla puntuale e fedele redazione dei resoconti nonché alla pubblicazione del resoconto sommario nei termini stabiliti dal Presidente ; concorrono al regolare andamento dei lavori del Consiglio secondo le disposizioni del Presidente .

2. I Segretari tengono nota delle presenze dei Consiglieri su apposito registro delle sedute.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 10 Compiti dei Questori

1. I Questori attengono alla gestione del fondo di bilancio specificamente riservato al funzionamento del Consiglio, nei limiti di spesa di cui ai capitoli di bilancio riservati al Consiglio ed in base alle autorizzazioni di spese decretate dal Presidente ed alla delega ricevuta a norma del precedente art. 7 - 2° comma - lett. d. Predispongono il progetto di bilancio relativamente al fondo anzidetto ed il conto consuntivo della spesa. Attendono all'amministrazione del personale assegnato al Consiglio, in esecuzione dei regolamenti nonché dei provvedimenti di competenza dell'Ufficio di Presidenza.
2. I Questori sovrintendono, inoltre, secondo le disposizioni del Presidente, al cerimoniale, alla polizia ed ai servizi interni.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 11 **Attribuzione dell'Ufficio di Presidenza**

1. L'Ufficio di Presidenza esercita, quale organo collegiale, le funzioni previste dallo Statuto e coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue attribuzioni.

2. L'Ufficio di Presidenza, quale organo di governo, esprime l'indirizzo politico istituzionale del Consiglio regionale.

A tal fine:

- a) determina il fabbisogno annuale di spesa per il funzionamento del Consiglio regionale e relativi uffici; delibera la proposta di bilancio preventivo e di conto consuntivo del Consiglio regionale; esercita le altre funzioni stabilite dalla legge di contabilità;
- b) delibera gli atti di indirizzo e di organizzazione delle strutture del Consiglio secondo quanto previsto dalle leggi vigenti; ne definisce gli obiettivi strategici, nell'ambito dei principi di autonomia consiliare stabiliti dallo Statuto e in conformità alle linee di attività definite dalla relazione revisionale e programmatica, determina i programmi e gli indirizzi e ne verifica l'attuazione.
- c) promuove, coordina e programma le iniziative di comunicazione istituzionale e di informazione relative alle attività del Consiglio;
- d) provvede, sentita la Conferenza dei Presidenti di Gruppo, ad assicurare ai Gruppi consiliari il personale e le strutture occorrenti, nonché i contributi iscritti nel bilancio del Consiglio;
- e) assicura alle Commissioni consiliari, sentiti i rispettivi Presidenti, i servizi, le attrezzature ed il personale necessario;
- f) assicura agli organismi istituzionali i mezzi necessari al funzionamento;
- g) assume le iniziative necessarie per promuovere la qualità tecnico-giuridica dei testi normativi;
- h) delibera in ordine alle missioni istituzionali e alla composizione delle delegazioni consiliari;
- i) disciplina con apposita determinazione l'accesso all'aula e alle sue pertinenze;
- j) esercita le altre funzioni ad esso demandate dallo Statuto, dalle leggi e dai regolamenti.;

3. Il processo verbale delle riunioni dell'Ufficio di Presidenza è trasmesso, entro cinque giorni dall'approvazione, ai Presidenti dei Gruppi consiliari, a cura del Settore Presidenza.



Consiglio Regionale della Campania

**TITOLO III
DELLE GIUNTE**

**Art. 12
Giunta per il regolamento interno**

1. L'Ufficio di Presidenza, integrato da un rappresentante per ogni Gruppo consiliare e per ogni componente del Gruppo misto presente in Consiglio regionale, assume le funzioni di Giunta per il regolamento.
2. Essa è convocata dal Presidente del Consiglio ed esprime pareri sulle questioni relative all'interpretazione del regolamento stesso e per la soluzione dei conflitti di competenza tra le Commissioni consiliari. La Giunta può presentare proposte di modifiche al regolamento.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 13 Giunta delle elezioni

1. L'ufficio di Presidenza, integrato da un rappresentante per ogni Gruppo consiliare e per ogni componente del Gruppo misto presente in Consiglio regionale, assume le funzioni di Giunta delle elezioni.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 14 Convalida delle elezioni

1. La Giunta delle elezioni, entro dieci giorni dalla sua costituzione e comunque entro quindici giorni dalla seduta di insediamento del Consiglio, procede all'esame dei titoli di ammissibilità degli eletti sulla base della normativa vigente, anche alla stregua degli eventuali ricorsi proposti.
2. Qualora sussistano per taluni dei Consiglieri, dei quali è stata proclamata la elezione, condizioni di ineleggibilità, la Giunta delle elezioni, espletata l'opportuna istruttoria, propone al Consiglio le conseguenti decisioni a norma di legge.
3. Il Consiglio regionale provvede, sulla base della relazione della Giunta delle elezioni, con deliberazione con voto palese, alla convalida o all'annullamento della elezione di ciascun Consigliere. Nel corso di decadenza di diritto il Consiglio regionale procede con presa di atto senza votazione. Tale deliberazione è pubblicata e, in caso di annullamento, notificata all'interessato a norma di legge.
4. La Giunta delle elezioni provvede alla verifica per la convalida delle elezioni dei Consiglieri surroganti.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 15 Incompatibilità

1. Se sussistano per taluni dei Consiglieri regionali, condizioni di incompatibilità, la Giunta delle elezioni, anche su istanza di Consigliere o di terzi, espletate le opportune verifiche, propone al Consiglio di deliberare la contestazione all'interessato. Tale deliberazione è notificata al Consigliere entro dieci giorni, a cura del Presidente del Consiglio regionale.
2. Nel termine di dieci giorni dal ricevimento della contestazione, il Consigliere interessato può produrre per iscritto le sue controdeduzioni. Entro i successivi dieci giorni, il Consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di incompatibilità, invita il Consigliere ad esprimere l'opzione tra il mandato consiliare e l'incarico che ricopre. Detta deliberazione è notificata all'interessato entro dieci giorni a cura del Presidente del Consiglio regionale.
3. Qualora il Consigliere non provveda ad optare entro i successivi dieci giorni, il Consiglio regionale lo dichiara decaduto a norma di legge con presa di atto senza votazione..
4. Le deliberazioni consiliari di cui al presente articolo, fatto eccezione dell'ipotesi previste al comma 3, sono adottate a scrutinio segreto.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 16 Decadenza

1. Nelle ipotesi di decadenza, che non derivano da cause di incompatibilità, il termine di quindici giorni, di cui all'articolo 14, comma 1, decorre dalla data in cui il Consiglio ne ha avuta effettiva conoscenza.
2. Quando la decadenza deriva da incompatibilità sopravvenuta, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 17 Dimissioni

1. Il Consigliere che intende dimettersi deve darne comunicazione scritta al Presidente del Consiglio.
2. Le dimissioni sono annunciate e discusse nella seduta del Consiglio regionale immediatamente successiva alla loro presentazione e hanno effetto, salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, dalla loro accettazione.
3. Nel caso il Consiglio respinga le dimissioni e il consigliere le ripresenti entro i dieci giorni successivi, esse acquistano efficacia dalla data di ripresentazione e sono comunicate dal Presidente del Consiglio all'Assemblea, che ne prende atto senza procedere a votazione.
4. Le dimissioni motivate dalla volontà di optare per una carica o un ufficio incompatibile con la carica di consigliere regionale hanno effetto dalla data di presentazione e sono comunicate dal Presidente del Consiglio all'Assemblea, che ne prende atto senza procedere a votazione.



Consiglio Regionale della Campania

TITOLO IV DEI GRUPPI

Art. 18

Costituzione dei Gruppi - Organizzazione e funzionamento

1. I Gruppi consiliari devono essere composti da almeno cinque Consiglieri. Possono essere costituiti anche Gruppi con almeno due Consiglieri, purché siano eletti nella medesima lista elettorale e abbiano rappresentanza nel Parlamento nazionale o in quello europeo. I Consiglieri regionali che, per mancanza del numero minimo necessario, non possono costituire un Gruppo consiliare, confluiscono nel Gruppo misto, la cui costituzione è disposta con decreto del Presidente del Consiglio.

2. Entro la data stabilita per la prima seduta, i Gruppi consiliari sono tenuti a comunicare al Presidente del Consiglio l'avvenuta costituzione ed i nomi dei rispettivi Presidenti e Vice Presidenti. Tutte le prerogative attribuite dal regolamento ai Presidenti di Gruppo in caso di assenza o impedimento, sono esercitate dai Vice Presidenti. Nella medesima seduta i Gruppi sono tenuti a comunicare al Presidente del Consiglio i propri rappresentanti in seno alle Giunte.

2. I Consiglieri assegnati al Gruppo misto possono chiedere al Presidente del Consiglio di formare, in seno ad esso, la componente politica di maggioranza e di minoranza. L'appartenenza del singolo Consigliere alla componente di maggioranza o minoranza rileva ai fini dell'applicazione del presente regolamento e, in particolare, per l'attuazione delle disposizioni aventi per oggetto la composizione delle Commissioni consiliari e di quelle che prevedono il rispetto della proporzione fra maggioranza e minoranza. Tale Gruppo procede alla nomina del Presidente e di un vice Presidente.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 19 Conferenza dei Presidenti di Gruppo

1. Al fine di programmare la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno generale, il Presidente del Consiglio regionale convoca la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari.
2. La Giunta regionale, informata dal Presidente del Consiglio, partecipa alle riunioni della Conferenza dei Presidenti di Gruppo con un suo rappresentante.
3. Il verbale, del quale i Consiglieri possono sempre prendere visione, è trasmesso ai Presidenti dei Gruppi, a cura della Segreteria generale.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 20 L'Opposizione e il suo Rappresentante

1. Il candidato alla Presidenza della Giunta regionale che ha riportato la seconda cifra elettorale assume le funzioni di Rappresentante dell'Opposizione.
2. Nel caso in cui il Rappresentante dell'Opposizione cessi per qualsiasi causa dalla carica di Consigliere regionale, l'Opposizione elegge un nuovo Rappresentante.
3. Il Rappresentante dell'Opposizione partecipa, con voto consultivo, alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari.
4. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede ad assegnare al Rappresentante dell'Opposizione risorse, strutture e personale adeguati allo svolgimento delle sue funzioni.
5. Nella predisposizione dei programmi di cui all'articolo. 54, ai Gruppi di opposizione è riservata l'indicazione di almeno un quinto degli argomenti da trattare. Gli argomenti inseriti nel calendario su proposta dei Gruppi di opposizione sono collocati di norma ai primi punti dell'ordine del giorno delle sedute destinate alla loro trattazione.



Consiglio Regionale della Campania

**TITOLO V
DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA REGIONALE**

**Art. 21
Programma di Governo**

1. Nella seduta immediatamente successiva a quella di insediamento e comunque nei termini previsti dall'articolo 46, commi 2, dello Statuto, il Presidente della Regione illustra al Consiglio regionale il programma di governo per la legislatura.
2. Il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei presidenti dei Gruppi consiliari e l'Ufficio di Presidenza, stabilisce la durata della discussione sulle comunicazioni del Presidente della Regione e ripartisce il tempo complessivo tra i Gruppi consiliari.
3. Nel rispetto dei termini previsto dall'articolo 46, comma 3, dello Statuto, il Presidente della regione nomina i componenti la Giunta, tra i quali un Vice-Presidente, e ne dà comunicazione al Consiglio regionale nella prima seduta successiva alla nomina per la espressione del gradimento di cui all'articolo 48 dello Statuto e con le modalità previste dall'articolo 23 del regolamento.



Consiglio Regionale della Campania

**Art. 22
Nomina degli Assessori**

1. Gli Assessori componenti la Giunta, nei limiti stabiliti dall'articolo 50 dello Statuto, sono nominati dal Presidente della Giunta.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 23 Gradimento consiliare sulle nomine

1. Il presente articolo si applica per ogni nomina di cui all'articolo 48 dello Statuto.
2. Ai fini della espressione del gradimento consiliare il Presidente della Giunta ne dà per iscritto immediata comunicazione al Presidente del Consiglio Regionale, il quale la trasmette senza ritardo alla Commissione competente perché esprima il suo parere entro i successivi dieci giorni.
3. Il Presidente del Consiglio Regionale, ottenuto il parere della Commissione, convoca la conferenza dei Presidenti di Gruppo per fissare la data della seduta e le modalità di discussione nel rispetto dei termini stabiliti dal comma 2 dell'articolo 52 dello Statuto e comunque non oltre trenta giorni dalla comunicazione.
4. Se il Consiglio si esprime in senso anche parzialmente contrario, il Presidente della Giunta può comunque confermare le nomine dandone con immediatezza e per iscritto comunicazione motivata al Consiglio.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 24 Mozione di Sfiducia

1. La mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale è disciplinato dall'articolo 52 dello Statuto.
2. Il Presidente del consiglio, verificati i requisiti di ammissibilità, ne dà immediata comunicazione al Consiglio e al Presidente della Giunta.
3. Il Presidente del Consiglio regionale, pervenuta la proposta di sfiducia convoca la Conferenza dei Presidenti di Gruppo per fissarne la data e le modalità di discussione nel rispetto dei termini stabiliti dal comma 2° dell'art. 52 dello Statuto e comunque non oltre venti giorni dalla presentazione.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 25

Mozione di non gradimento

1. La mozione di non gradimento nei confronti di un assessore è disciplinata dall'articolo 52, comma 4 e 5, dello Statuto
2. Il Presidente del Consiglio, verificati i requisiti di ammissibilità, ne dispone l'immediata trasmissione al Presidente della Giunta, agli Assessori per i quali viene proposta, nonché a tutti i Consiglieri regionali.
3. Il Presidente del Consiglio regionale, pervenuta la proposta di non gradimento convoca la Conferenza dei Presidenti di Gruppo per fissarne la data e le modalità di discussione nel rispetto dei termini stabiliti dal comma 2° dell'articolo 52 dello Statuto e comunque non oltre venti giorni dalla presentazione.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 26 Mozione di Censura

1. La censura nei confronti di singoli atti di un assessore è disciplinata dall'articolo 52, comma 6, dello Statuto. Essa viene espressa per iscritto e sottoscritta perlomeno da un consigliere regionale.
2. Il Presidente del Consiglio, verificati i requisiti di ammissibilità, ne dispone l'immediata trasmissione al Presidente della Giunta, all'assessore per la quale viene proposta, nonché a tutti i Consiglieri regionali.
3. Il Presidente del Consiglio regionale, pervenuta la proposta di censura convoca la Conferenza dei Presidenti di Gruppo per fissarne la data di votazione nel rispetto dei termini stabiliti dal comma 2° dell'articolo 52 dello Statuto e comunque non oltre venti giorni dalla presentazione.



Consiglio Regionale della Campania

**TITOLI VI
DELLE COMMISSIONI CONSILIARI
ISTITUZIONE E NORME GENERALE DI FUNZIONAMENTO**

**Art. 27
Commissioni Consiliari**

1. Le Commissioni consiliari svolgono, per la materia di competenza, le funzioni disciplinate dal presente Regolamento.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 28 Commissioni permanenti

1. Subito dopo l'insediamento del Consiglio regionale, ogni Gruppo consiliare procede alla designazione per l'assegnazione dei propri rappresentanti nelle Commissioni, assicurando la presenza di almeno un Consigliere in ogni Commissione. I Gruppi consiliari e ciascuna componente del Gruppo misto, la cui consistenza numerica sia inferiore al numero delle Commissioni, hanno tuttavia diritto di essere rappresentate da un Consigliere a pieno titolo in tutte le Commissioni.
2. I Consiglieri che, dopo la ripartizione di cui al comma 1, non risultano designati, sono assegnati dal Presidente del Consiglio in modo che in ciascuna Commissione sia quanto più possibile rispecchiata la proporzione esistente in Assemblea.
3. Il Presidente del Consiglio, sulla base delle designazioni indicate dai Gruppi Consiliari e da ciascuna componente del Gruppo misto determina la composizione delle Commissioni, secondo le disposizioni di cui al comma 4.
4. Le Commissioni sono composte da un numero massimo di dieci Consiglieri. La ripartizione dei commissari tra i Gruppi consiliari è proporzionale alla loro consistenza numerica.
5. Il numero massimo dei membri delle Commissioni può essere aumentato laddove il numero dei Gruppi, regolarmente costituiti e le componenti del Gruppo misto siano superiori a dieci.
6. Il numero dei voti disponibili a favore dei rappresentanti di ciascun Gruppo o di componente del Gruppo misto deve corrispondere al numero dei voti ad essi spettanti in Consiglio.
7. Ogni Gruppo consiliare o componente del Gruppo misto può sostituire i propri rappresentanti con altri Consiglieri, ancorché appartenenti ad altre Commissioni.
8. Un Consigliere che non può intervenire ad una seduta della Commissione cui è stato assegnato, può essere sostituito da un altro Consigliere del suo Gruppo o componente. Il consigliere ne darà tempestiva comunicazione scritta al Presidente della Commissione.
9. Ciascun Consigliere può partecipare, senza diritto di voto, ai lavori di Commissioni diverse da quelle di appartenenza.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 29

Materie oggetto delle Commissioni consiliari permanenti

1. Le Commissioni consiliari permanenti sono otto. Esse hanno rispettivamente competenza nelle seguenti materie:

- I Affari Istituzionali - Amministrazione civile - Rapporti internazionali - Autonomie locali e Piccoli comuni - Affari Generali - Sicurezza delle città Risorse umane - Ordinamento della Regione
- II Bilancio e Finanze - Demanio e Patrimonio
- III Attività Produttive - Programmazione - Industria - Commercio - Turismo - Lavoro ed altri settori produttivi
- IV Urbanistica. Lavori pubblici - Trasporti.
- V Sanità e sicurezza sociale.
- VI Istruzione e cultura - Ricerca scientifica - Politiche sociali.
- VII Ambiente - Energia - Protezione civile.
- VIII Agricoltura - Caccia - Pesca - Risorse comunitarie e statali per lo sviluppo¹.

2. Esse hanno, altresì, competenza su ogni altra materia affine a quelle loro attribuite in via principale ed ordinaria



Consiglio Regionale della Campania

Art. 30 Commissioni speciali

1. Il Consiglio per l'esame di particolari problematiche, può procedere alla costituzione di Commissioni speciali ai sensi dell'art. 41 dello Statuto, con la osservanza dei criteri previsti negli articoli del presente titolo. Ciascun Gruppo politico e componente del Gruppo misto procedono alla designazione dei propri rappresentanti, indipendentemente dalle designazioni fatte nelle Commissioni permanenti.
2. Le Commissioni speciali sono composte secondo le modalità stabilite per le Commissioni permanenti, nei limiti di cui all'art. 41 dello Statuto.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 31 Costituzione delle Commissioni ed attribuzione dell'ufficio di Presidenza

1. Ciascuna Commissione ha un Ufficio di Presidenza che funziona collegialmente, costituito da un Presidente e due componenti dei quali uno con funzioni di Vice Presidente e l'altro di Segretario. Nell'Ufficio di Presidenza è assicurata la presenza dell'opposizione. La carica di Presidente, Vice Presidente e Consigliere Segretario di Commissione è incompatibile con quella di componente dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
2. Dopo la formazione delle Commissioni consiliari si provvede alla costituzione di ciascuna di esse, su convocazione del Presidente del Consiglio regionale. La seduta di insediamento di ciascuna Commissione, nella quale viene eletto l'Ufficio di Presidenza è presieduta dal Consigliere più anziano di età. Preliminarmente si esperisce il tentativo di addivenire alla formazione concordata dell'Ufficio di Presidenza. Se vi l'accordo di tutti i componenti della Commissione si provvede alla elezione dell'Ufficio di Presidenza con unica votazione palese. Qualora non si raggiunga detto accordo, si procede con votazioni separate a scrutinio segreto, la prima per la elezione del Presidente, la seconda per quella degli altri due componenti dell'Ufficio. Detta ultima votazione avviene con voto limitato ad un solo nome: il primo degli eletti assume la funzione di Vice Presidente, il secondo quella di Segretario.
3. Se ricorrano le previsioni di cui al comma 4 dell'art. 40 dello Statuto, si provvede alla ricomposizione dell'Ufficio di Presidenza secondo le modalità stabilite dal comma 2.
4. Il Presidente della Commissione provvede al buon andamento dei lavori della Commissione che presiede.
5. Al Presidente della Commissione compete, nell'ordine di precedenza e nell'organigramma della Regione, il rango degli Assessori in carica. Il Vice Presidente di Commissione sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.
6. Il Segretario verifica i risultati delle votazioni, sovrintende alla redazione del processo verbale e tiene nota delle presenze sull'apposito registro.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 32

Ordine del giorno generale delle Commissioni

1. Gli atti assegnati alle Commissioni consiliari sono iscritti all'ordine del giorno generale di ciascuna Commissione, a cura del rispettivo Presidente, secondo il numero dell'ordine cronologico generale.
2. Le Commissioni non possono trattare materie non iscritte al proprio ordine del giorno generale, all'infuori dei casi nei quali debbano pronunciarsi sulle questioni urgenti.
3. La trattazione di questioni urgenti non iscritte nell'ordine del giorno generale è possibile solo previa deliberazione adottata dalla Commissione secondo quanto previsto dall'articolo 97.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 33 Calendario dei lavori delle Commissioni

1. Ciascuna Commissione determina, a maggioranza semplice, il calendario dei propri lavori, nel quadro delle decisioni generali sull'ordine di trattazione degli argomenti stabilito a norma dei precedenti articoli e stabilisce il proprio ordine del giorno secondo quanto previsto all'articolo 34.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 34

Ordine del giorno delle sedute delle Commissioni

1. L'ordine del giorno, è stabilito dal Presidente della Commissione, sentito l'Ufficio di Presidenza.
2. Le Commissioni non possono trattare materie non iscritte al proprio ordine del giorno, all'infuori dei casi nei quali debbano pronunciarsi sulle questioni urgenti di cui all'articolo 97.
3. L'ordine del giorno di ogni seduta della Commissione viene pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio.



Consiglio Regionale della Campania

**TITOLI VII
DELLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI**

Art. 35

Sedute delle Commissioni e loro convocazione

1. Le Commissioni si riuniscono in via ordinaria nei giorni della settimana fissati secondo il calendario predisposto dalla conferenza dei Presidenti delle Commissioni.
2. Le Commissioni sono convocate dai rispettivi Presidenti. Gli avvisi di convocazione devono essere, di norma, inviati ai Consigliere almeno 48 ore prima della seduta, tramite l'utilizzo degli strumenti informatici e telematici. La convocazione è trasmessa anche ai Presidenti dei Gruppi ed alle componenti del Gruppo misto, unitamente all'ordine del giorno della seduta.
3. La convocazione e l'ordine del giorno di ogni seduta di Commissione vengono pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio. Sullo stesso sito è pubblicato l'ordine del giorno generale delle Commissioni aggiornato.
4. Le Commissioni possono essere convocate in sessione straordinaria, dal Presidente della Commissione o dal Presidente del Consiglio, su propria iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei componenti della Commissione.
5. Le Commissioni non si riuniscono durante le sedute del Consiglio e della Conferenza dei Presidenti di Gruppo.
6. Le Commissioni consiliari possono svolgere le sedute anche fuori della propria sede istituzionale previa comunicazione ed autorizzazione al Presidente del Consiglio.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 36

Sedute congiunte delle Commissioni consiliari

1. La seduta congiunta di più Commissioni è convocata dal Presidente più anziano di età, d'intesa con gli altri Presidenti.
2. Per la validità della seduta è richiesta la presenza di almeno uno dei Presidenti delle Commissioni riunite e di un numero di Consiglieri pari almeno alla metà della somma dei Consiglieri delle Commissioni stesse, con la presenza di almeno un terzo dei componenti di ciascuna Commissione.
3. Presiede il Presidente, presente alla seduta, più anziano di età.
4. Per quanto non espressamente disciplinato si applicano le norme del presente regolamento sulle sedute delle Commissioni consiliari permanenti.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 37

Intervento dei componenti della Giunta regionale

1. Il Presidente della Regione e gli Assessori possono intervenire alle sedute delle Commissioni con diritto di proposta e di parola.
2. Gli Assessori sono tenuti a intervenire alle sedute di Commissione nei casi in cui il loro intervento sia richiesto dal Presidente della Commissione.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 38 **Attività delle Commissioni Consiliari**

1. Le Commissioni consiliari si riuniscono :
 - a) in sede referente per l'esame degli argomenti sui quali devono riferire all'assemblea;
 - b) in sede redigente per l'esame e l'approvazione degli articoli dei progetti di legge e di regolamento;
 - c) in sede deliberante per l'esame e l'approvazione dei singoli articoli e la votazione finale dei progetti e di regolamento;
 - d) per esprimere parere su provvedimenti assegnati ad altre Commissioni e su gli atti di competenza della Giunta;
2. Le Commissioni, in attuazione dell'articolo 26 comma 4, lettera f dello Statuto, esercitano funzioni di monitoraggio, valutazione e controllo anche di tipo economico - finanziario, sugli effetti prodotti dalle politiche attivate dalle leggi regionali, allo scopo di verificare il raggiungimento dei risultati previsti, nonché sull'attuazione degli atti di programmazione.
3. Le Commissioni riferiscono periodicamente al Consiglio sulle attività di cui al comma 2, con una relazione che illustra le conclusioni raggiunte e le eventuali proposte di aggiornamento o adeguamento della legislazione.
4. Tutti gli atti trattati dalle Commissioni consiliari debbono riguardare materie che rientrino tra quelle di rispettiva competenza.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 39 **Esame in sede referente**

1. I progetti di legge e i regolamenti, posti all'esame delle Commissioni in sede referente, vengono preliminarmente illustrati dal proponente oppure dal Presidente della Commissione o da altro consigliere da lui delegato.
2. La discussione prosegue con gli interventi dei Consiglieri secondo le iscrizioni a parlare. Ciascun intervento non può superare i dieci minuti.
3. Ciascun consigliere può trasmettere alle Commissioni emendamenti ai progetti di legge e ai regolamenti e chiedere di illustrarli secondo le modalità previste dagli artt. 105, 106 e 107.
4. Dopo la replica del relatore od eventuale intervento del rappresentante della Giunta regionale, si passa all'esame dei singoli articoli e dei relativi emendamenti. Le votazioni avvengono per alzata di mano secondo le modalità previste dall'art. 107.
5. In Commissione non è ammesse la questione pregiudiziale e quella sospensiva, nonché ogni altra richiesta procedurale che impedisca alla Commissione di riferire al Consiglio. Quando sorga dissenso sull'interpretazione del Regolamento, il Presidente della Commissione è tenuto a informare il Presidente del Consiglio che adotta le proprie determinazioni, sentita, se lo ritiene necessario, la Giunta per il Regolamento.
6. Se il primo firmatario di una proposta di legge non è componente della Commissione incaricata di esaminarla, deve essere informato della convocazione, per consentirgli senza diritto di voto, di partecipare alle sedute. Lo stesso può essere incaricato di esporre la relazione introduttiva in Commissione ed essere nominato relatore per la discussione in Consiglio.
7. Il testo del progetto di legge o regolamento approvato è trasmesso dal Presidente della Commissione al Presidente del Consiglio, con la comunicazione dell'esito della votazione e del nominativo del relatore in aula. E' comunicato altresì, il nominativo dell'eventuale relatore di minoranza.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 40 **Esame in sede redigente**

1. Alla Commissione permanente, a cui è assegnato un progetto di legge in sede redigente, competono l'approvazione dei singoli articoli e il parere sul testo complessivo.
2. Il Presidente del consiglio, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 42, comma 4, e dall'articolo 54, comma 3, dello Statuto, assegna in sede redigente i progetti di legge alle Commissioni permanenti.
3. Il Presidente del Consiglio comunica l'assegnazione all'Aula, alla Giunta regionale e ai Gruppi consiliari.
4. L'avviso di convocazione della Commissione in sede redigente deve essere comunicato a tutti i Consiglieri regionali, i quali possono partecipare alle sedute della Commissione, con facoltà di proporre emendamenti.
5. La Commissione, udito il relatore nominato dal Presidente della Commissione, procede alla discussione ed all'approvazione degli articoli secondo le modalità previste per l'esame in Consiglio.
6. L'approvazione finale del testo complessivo predisposto dalla Commissione, è riservata, senza ulteriore discussione fatte salve le dichiarazioni di voto, al Consiglio. In tale sede non è ammessa la presentazione di emendamenti.
7. La Commissione a cui sia stato assegnato un progetto di legge o una proposta di deliberazione concernente provvedimenti amministrativi in sede referente, ove ne ravvisi l'opportunità, ha facoltà di chiedere al Consiglio che il progetto o la proposta di deliberazione le siano assegnati in sede redigente. Tale decisione, in Commissione, è assunta per alzata di mano e con il voto favorevole che esprima la maggioranza dei componenti il Consiglio regionale.
8. Sulla richiesta della Commissione si pronuncia il Consiglio regionale che può anche definire, attraverso l'approvazione di un ordine del giorno, criteri e principi direttivi per la formulazione del testo degli articoli.
9. Un progetto di legge può altresì essere assegnato, in qualsiasi momento dell'iter legislativo ma comunque prima di passare all'esame degli articoli, ad una Commissione in sede redigente, dopo l'annuncio in Aula, qualora il Consiglio ne ravvisi l'opportunità. L'assegnazione è stabilita con le modalità di cui al comma precedente.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 41 Esame in sede deliberante

1. Alla Commissione permanente, a cui è assegnato un progetto di legge in sede deliberante, competono l'approvazione dei singoli articoli e la votazione finale sul testo complessivo.
2. Il Presidente del Consiglio, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 42, comma 4, e dall'articolo 54, comma 3, dello Statuto, assegna in sede deliberante i progetti di legge alle Commissioni permanenti .
3. Il Presidente comunica l'assegnazione all'Aula, alla Giunta regionale e ai Gruppi consiliari.
4. L'avviso di convocazione della Commissione in sede deliberante deve essere comunicato a tutti i Consigliere regionali, i quali possono partecipare alle sedute della Commissione, con facoltà di proporre emendamenti.
5. La Commissione, udito il relatore nominato dal Presidente della Commissione, procede alla discussione e approvazione dei singoli articoli e alla votazione finale sul testo secondo le modalità stabilite per l'esame in Consiglio.
6. L'approvazione del progetto di legge è valido, qualora vota la maggioranza assoluta dei componenti. Il Presidente attesta la avvenuta approvazione della proposta di legge e ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio.
7. Il Presidente del Consiglio dà notizia all'Assemblea dei progetti approvati dalle Commissioni in sede deliberante.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 42 Esame abbinato

1. Se tra i progetti di legge assegnati ad una Commissione si trovano contemporaneamente proposte aventi oggetti o contenuti identici o strettamente connessi, l'esame deve essere abbinato.

2. Dopo l'esame preliminare di proposte abbinate, la Commissione può individuare un testo base o disporre la redazione di un testo unificato, con il consenso dei presentatori, oppure esaminare le proposte nell'ordine di presentazione, fermo restando che, le proposte recanti disposizioni che abrogano o sostituiscono per intero un testo vigente, sono esaminate preliminarmente a quelle emendative del testo stesso.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 43

Esami di documenti presentati dalla Giunta

1. Le relazioni presentate dalla Giunta regionale ed ogni altro rapporto previsionale o consuntivo sono assegnati all'esame della Commissione competente per materia.
2. La Commissione nomina su ciascun documento un relatore e procede al suo esame nei termini previsti dall'articolo 113 se si tratta di documenti programmatici o connessi con l'esame del bilancio o del consuntivo e in ogni altro caso nel termine di venti giorni.
3. A conclusione dall'esame di documenti programmatici o connessi con l'esame del bilancio o del conto consuntivo della Regione, la Commissione presenta su ciascun documento una relazione al Consiglio da allegare a quella presentata sullo stato di previsione della spesa o sul conto consuntivo. Negli altri casi la Commissione segue il procedimento previsto dall'articolo 123.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 44 Pareri

1. La Commissione interpellata per il parere lo esprime, nel termine di dieci giorni o di cinque in caso di urgenza a decorrere dal giorno della effettiva assegnazione del provvedimento, fatto salve le ipotesi previste dall'art. 98; decorso detto termine senza che la Commissione abbia espresso il parere richiesto, la Commissione di merito può proseguire nell'esame.
2. La Commissione competente per l'esame può concedere una proroga di durata pari al termine ordinario.
3. Quando la Giunta regionale è tenuta per legge a richiedere un parere alle Commissioni consiliari in ordine a provvedimenti amministrativi di propria competenza, la relativa proposta di deliberazione è inoltrata al Presidente del Consiglio regionale che la assegna alla Commissione competente per materia. Il parere deve essere reso entro i termini stabiliti dal presente regolamento ed è comunicato dal Presidente della Commissione al Presidente del Consiglio e al Presidente della Giunta regionale.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 45

Parere obbligatorio sui progetti di legge comportanti spese o minori entrate

1. Per i progetti di legge e di regolamento comportanti spese o minori entrate, assegnati alle Commissioni per l'esame, devono essere sottoposti anche al parere della Commissione competente in materia di programmazione e bilancio.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Commissione di merito trasmette il testo sul quale ha concluso l'istruttoria alla Commissione competente in materia di programmazione e bilancio, che si esprime entro quindici giorni e comunque nel rispetto del programma e del calendario dei lavori consiliari.
3. Qualora la Commissione in sede referente non intenda adeguarsi ai rilievi o alle condizioni espresse nel parere ne indica le ragioni nella relazione scritta al Consiglio.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 46

Esame dei pareri del Consiglio delle autonomie locali

1. La commissione consiliare competente esamina i pareri e le osservazioni del Consiglio delle autonomie locali e, qualora ritenga di non accogliere un parere contrario o condizionato all'accoglimento di modifiche relativo ad una proposta di legge o regolamento, integra la relazione con la motivazione di tale mancato accoglimento.
2. Nel caso di parere contrario o condizionato all'accoglimento di modifiche relative ad una proposta di atto amministrativo, la motivazione del mancato accoglimento è inserita nella relazione .



Consiglio Regionale della Campania

Art. 47 Validità delle deliberazioni

1. In Commissione il numero dei voti disponibili a favore dei rappresentanti di ciascun Gruppo e componente del Gruppo misto deve corrispondere al numero dei voti loro spettanti in Consiglio regionale. I voti sono egualmente ripartiti tra tutti i rappresentanti di ciascun Gruppo o componente del Gruppo misto senza attribuzione di frazioni di voto.
2. Le Commissioni consiliare deliberano a maggioranza semplice, computata secondo i criteri di cui ai commi 1 e 2 secondo le modalità previste dall'art. 107 che disciplina le votazioni in aula.
3. Il numero legale è presunto. Il Presidente della Commissione accerta la sussistenza del numero legale solo prima delle votazioni. Se manca il numero legale, il Presidente può sospendere temporaneamente la seduta per trenta minuti. Se alla ripresa manca ancora il numero legale la Commissione si intende convocata senz'altro avviso, con lo stesso ordine del giorno per il successivo giorno feriale alla stessa ora di convocazione della seduta che è stata tolta. Della determinazione del Presidente viene data immediata comunicazione scritta al Presidente del Consiglio.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 48

Processo verbale delle sedute delle Commissioni

1. Di ogni seduta della Commissione si redige il processo verbale contenente gli atti e le deliberazioni, l'oggetto delle discussioni e i nomi di coloro che sono intervenuti nella discussione, nonché l'esito di ciascuna votazione e le espressioni di voto dei Consiglieri. Ciascun consigliere può far trascrivere a verbale le proprie dichiarazioni.
2. I verbali sono sottoscritti dal Presidente, dal Segretario della Commissione e dal dirigente di staff della struttura preposta.
3. Il processo verbale è trasmesso entro cinque giorni dall'approvazione, al Presidente del Consiglio regionale e ai Presidenti dei Gruppi consiliari, a cura dei responsabili delle strutture delle Commissioni stesse.
4. In sede di lettura del processo verbale, nella seduta immediatamente successiva a quella cui si riferisce, ciascun componente della Commissione può chiedere:
 - a) che siano apportati al testo eventuali rettifiche, motivandone la richiesta;
 - b) che siano inseriti in calce chiarimenti sul pensiero espresso nella precedente seduta o una breve dichiarazione su talune delle decisioni assunte nella precedente seduta, se non vi abbia partecipato.



Consiglio Regionale della Campania

**TITOLO VIII
DELLE FUNZIONI DI CONTROLLO DELLE COMMISSIONI**

**Art. 49
Audizione**

1. Le Commissioni consiliari, possono programmare, in merito a provvedimenti o argomenti che attengano alle materie di propria competenza, audizioni di tutti gli enti, organizzazioni sindacali e categoria economiche e sociali presenti nella Regione, anche su richiesta dei soggetti medesimi,
2. L'Ufficio di Presidenza della Commissione esamina le richieste di audizioni e di consultazione e stabilisce le forme più idonee per il loro svolgimento.
3. Le Commissioni possono svolgere le attività di cui al comma 1 anche fuori della sede istituzionale previa comunicazione ed autorizzazione al Presidente del Consiglio.
4. La Commissione può incaricare delle attività di cui al presente articolo un Gruppo ristretto di commissari che riferiscono alla Commissione stessa.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 50 Indagini conoscitive

1. Le Commissioni, ai sensi dell'articolo 43 dello Statuto nelle materie di loro competenza, possono disporre e programmare indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie, informazioni e documenti utili alle attività del Consiglio
2. Le commissioni, quando deliberano di procedere ad una indagine conoscitiva, ne predispongono il programma organizzativo e finanziario e lo sottopongono all'approvazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio.
3. Le sedute dedicate allo svolgimento dell'indagine possono tenersi, quando sia necessario od opportuno, previa intesa con il Presidente del consiglio, fuori dalla sede della commissione.
4. Compiuta l'indagine, la commissione approva un documento conclusivo oppure nomina un proprio relatore al Consiglio.
5. Sono sempre ammesse conclusioni o relazioni di minoranza.
6. Documenti e conclusioni sono trasmessi al Presidente del Consiglio, il quale ne cura la distribuzione ai consiglieri e, se richiesto dalla commissione, iscrive l'argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea.
7. Per le indagini conoscitive di particolare complessità o rilevanza possono essere istituite commissioni speciali a norma dell'articolo 44 dello statuto.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 51

Funzioni di Controllo e di sindacato ispettivo

1. Le Commissioni consiliari, ai sensi dell'articolo 43 dello Statuto, svolgono funzioni di controllo e di sindacato ispettivo sull'attività amministrativa della Regione e degli enti da essa dipendenti.
2. Le Commissioni per svolgere le funzioni di cui al comma 1 possono chiedere, previa intesa con il Presidente del Consiglio regionale, documentazione, informazioni, chiarimenti ritenuti utili per l'esercizio delle funzioni di controllo, di sindacato ispettivo.
3. Le commissioni possono chiedere di riferire, anche per iscritto, in merito all'attuazione dei piani e dei programmi, nonché delle deliberazioni consiliari, ivi compresi le risoluzioni, gli ordini del giorno e le mozioni che prevedono adempimenti da parte della Giunta e degli enti da essa dipendenti.
4. I presidenti delle Commissioni nel verificare lo stato di attuazione delle richieste formulate e per valutare le scelte dell'ente e le attività e gli orientamenti dei loro rappresentanti possono chiedere l'intervento dei rappresentanti della Regione e degli enti da essa dipendenti
5. Le funzioni di vigilanza e controllo di cui al comma 1 sono esercitate verificando che l'attività della Giunta e degli enti da essi dipendenti corrisponda agli obiettivi generali di sviluppo economico, sociale e territoriale e agli atti di indirizzo politico deliberati dal Consiglio regionale.
6. Quando le Commissioni chiedono l'acquisizione di atti e documenti, la loro trasmissione deve essere effettuata di norma entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.
7. L'indagine e la consultazione si concludono con l'approvazione di una relazione che dia conto dei risultati acquisiti.
8. Le Commissioni riferiscono al Consiglio sull'attività svolta con apposite relazioni o proposte di risoluzione.



Consiglio Regionale della Campania

TITOLO IX DELLE INCHIESTE CONSILIARI

Art. 52 Commissioni d'inchiesta

1. Ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed in conformità a quanto prescritto dall'articolo 33 comma 2, dello Statuto, il Consiglio delibera l'istituzione di Commissioni di inchiesta.
2. La richiesta di istituzione deve essere motivata e deve indicare la materie di interesse regionale, l'oggetto specifico e le finalità.
3. La deliberazione istitutiva della Commissione determina l'oggetto dell'inchiesta, il termine entro il quale la Commissione conclude i lavori, il numero dei componenti della Commissione, nonché le risorse umane e strumentali assegnate. La composizione della Commissione di inchiesta deve essere proporzionata alla consistenza dei Gruppi, secondo le disposizioni stabilite per le Commissioni permanenti.
4. Le Commissioni sono presiedute da un consigliere appartenente alle opposizioni. La Commissione è costituita dal Presidente del Consiglio, con le stesse modalità stabilite per le Commissioni permanenti.
5. Nello svolgimento dell'inchiesta, la Commissione, può richiedere ed ottenere dagli Uffici della Regione, nonché dagli enti ed istituti da essa dipendenti, e dalle società partecipate dalla Regione, tutte le informazioni utili all'espletamento dell'inchiesta, senza che ad essa sia opponibile il segreto d'ufficio, e può altresì convocare e sentire le persone informate sui fatti relativi all'inchiesta.
6. A conclusione dei lavori, la Commissione presenta al Consiglio una relazione finale sugli esiti dell'inchiesta.
Eventuali ulteriori attività possono essere autorizzate sulla base dell'esame complessivo della relazione presentata dalla Commissione medesima.
7. Le sedute della Commissione di inchiesta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Commissione stessa.
8. Sulla pubblicità degli atti della Commissione, dopo la conclusione dell'inchiesta, dispone il Presidente del Consiglio, sentito il Presidente della Commissione. Sino ad allora gli atti sono riservati ai soli componenti della Commissione.
9. Le Commissioni di inchiesta possono svolgere le attività conoscitive e di studio concernenti gli affari di propria competenza anche fuori della sede istituzionale, previa comunicazione al Presidente del Consiglio.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 53

Nomine ed elezioni di altre Commissioni

1. Per la nomina di altre Commissioni consiliari non previste dal presente Regolamento e derivanti da disposizioni di legge si applicano i criteri di cui ai commi 1° e 2° dell'articolo 28 e ai commi 1° e 2° dell'articolo 31.



Consiglio Regionale della Campania

**TITOLO X
DELL'AULA CONSILIARE
ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI**

Art. 54

Formazione ed approvazione del programma trimestrale

1. Il consiglio regionale organizza i propri lavori secondo il metodo della programmazione
2. Il Presidente del consiglio convoca periodicamente la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi per redigere il programma trimestrale. Alle riunioni partecipano il rappresentante della Giunta regionale e, se richiesti dal Presidente, i presidenti delle Commissioni consiliari.
3. Il programma trimestrale è predisposto in conformità a quanto previsto dall'articolo 20, comma 5.
4. Il programma, nel caso di accordo unanime della Conferenza dei Presidenti di Gruppo è comunicato dal Presidente del Consiglio regionale all'Assemblea e si intende definitivamente approvato senza ulteriori formalità. Se vi sono eccezioni, il Consiglio decide a maggioranza semplice, sentito un oratore per Gruppo o componente del Gruppo misto per non più di cinque minuti.
5. Se non vi è accordo unanime nella Conferenza dei Presidenti di Gruppo, il Presidente del Consiglio regionale può proporre il programma trimestrale alla Assemblea, che lo approva a maggioranza assoluta.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 55

Formazione del calendario dei lavori del Consiglio

1. Dopo l'approvazione del programma trimestrale, il Presidente del Consiglio regionale convoca la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari ed i Presidenti delle Commissioni consiliari al fine di concordare il calendario dei lavori per le successive due settimane.
2. Il calendario dei lavori, al fine di consentire la piena ed effettiva partecipazione dei Consiglieri ai lavori del Consiglio e delle Commissioni, è fissato in modo che non si svolgano in concomitanza sedute di Commissioni e del Consiglio o di più Commissioni consiliari
3. Qualora non si raggiunga l'accordo, il Consiglio decide sulle proposte presentate, a maggioranza semplice, sentiti i proponenti, un oratore contro e a un favore per non più di cinque minuti ciascuno.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 56

Ordine del giorno generale del Consiglio

1. Tutti gli argomenti proposti al Consiglio regionale a norma del presente regolamento sono iscritti all'ordine del giorno generale, in progressione cronologica.
2. Alla formazione dell'ordine del giorno provvede il Presidente del Consiglio regionale.
3. Il Consiglio regionale non può discutere, né deliberare su materie che non siano state iscritte all'ordine del giorno generale.
4. La trattazione di questioni urgenti non iscritte nell'ordine del giorno generale è possibile solo previa deliberazione adottata dal Consiglio regionale secondo le modalità previste dall'articolo 97.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 57 Programmazione dei lavori del Consiglio

1. La trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno generale del Consiglio è programmata secondo quanto disposto dagli articoli del presente titolo.
2. Qualora non si raggiungano le maggioranze o le altre condizioni richieste dal presente regolamento, gli argomenti da trattare in ciascuna seduta sono stabiliti dal Consiglio a maggioranza semplice nella seduta immediatamente precedente, oppure all'inizio della stessa seduta, quando sia stata convocata in via d'urgenza, fatta salva l'osservanza di quanto prescritto all'art. 56, comma 4.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 58 Contingentamento della discussione

1. Il Presidente del Consiglio, anche su richiesta dei presidenti dei Gruppi consiliari, individua gli argomenti la cui discussione è contingentata.
2. La Conferenza dei Presidenti di Gruppo, con il consenso dei Presidenti dei Gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente tre quarti dei componenti del Consiglio, determina il tempo complessivamente disponibile per la discussione degli argomenti iscritti nel calendario dei lavori del Consiglio, in rapporto alla loro complessità. Essa, detratti i tempi per gli interventi dei relatori, della Giunta, di ogni componente politica del Gruppo misto e del Rappresentante dell'opposizione, nonché quelli per lo svolgimento di richiami al Regolamento e delle operazioni materiali di voto, provvede quindi a ripartire fra i Gruppi, per una parte in misura eguale e per l'altra in misura proporzionale alla consistenza degli stessi, i quattro quinti del tempo complessivamente disponibile per le diverse fasi di esame. Il tempo restante è riservato agli interventi che i Consiglieri chiedano di svolgere a titolo personale, comunicandolo prima dell'inizio della discussione. Per l'esame dei disegni di legge d'iniziativa della Giunta, la Conferenza dei Presidenti di Gruppo riserva ai Gruppi appartenenti all'opposizione una quota del tempo disponibile più ampia di quella attribuita ai Gruppi della maggioranza. Al Rappresentante dell'Opposizione è comunque riservato un tempo non inferiore a quello attribuito ai relatori. Se non si raggiunge il consenso di cui al primo periodo, il Presidente del Consiglio può sottoporre al Consiglio, che decide con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti, la proposta di contingentamento, solo previo parere favorevole del Rappresentante dell'Opposizione. Il Presidente del Consiglio regionale può comunque procedere al contingentamento dei tempi della discussione quando essa riguardi adempimenti obbligatori da effettuarsi entro scadenze fissate dalla normativa comunitaria, dallo Statuto della Regione o da leggi dello Stato in materie di potestà legislativa concorrente.
3. Se non si raggiunge il consenso di cui al primo periodo, il Presidente del Consiglio può sottoporre al Consiglio, che decide con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti, la proposta di contingentamento.
4. Il Presidente del Consiglio regionale può comunque procedere al contingentamento dei tempi della discussione quando essa riguardi adempimenti obbligatori da effettuarsi entro scadenze fissate dalla normativa comunitaria, dallo Statuto della Regione o da leggi statali e regionali.
5. Le determinazioni, di cui al comma 2, sono comunicate dal Presidente del Consiglio all'assemblea in apertura della seduta.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 59 Ordine del giorno delle sedute del Consiglio

1. L'ordine del giorno, è stabilito dal Presidente, sentito la Conferenza dei Capi gruppo tenuto conto del calendario dei lavori di cui all'art. 54.
2. L'ordine del giorno di ogni seduta del Consiglio è pubblicato sul sito istituzionale della Regione.
3. Il Presidente del Consiglio annuncia, prima di chiudere la seduta, l'ordine del giorno delle sedute dei due giorni successivi di lavoro, tenendo conto del programma trimestrale e del calendario dei lavori.
4. In caso di mancato accordo, il Consiglio decide per alzata di mano, a maggioranza semplice, sentito un oratore contro ed uno a favore per non più di cinque minuti ciascuno.
5. Nel corso di una seduta ciascun consigliere può formulare proposta motivata di un diverso ordine di discussione di un argomento. La proposta, sentito un oratore contro e uno a favore per non oltre 5 minuti ciascuno, è posta in votazione senza facoltà di dichiarazione di voto.
6. Il Consiglio, non può discutere o deliberare su materie che non siano state poste all'ordine del giorno della seduta, stabilite in conformità ai commi precedenti, fatto salvo le previsioni del comma 4 art. 54.



Consiglio Regionale della Campania

**TITOLO XI
DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO**

**ART. 60
Sedute del Consiglio e loro Convocazione**

1. Il Consiglio regionale è convocato dal Presidente ai sensi dell'articolo 39 comma 1, dello Statuto e si riunisce in via ordinaria o straordinaria.
2. Il Consiglio regionale si riunisce in via straordinaria su richiesta:
 - a) della Giunta regionale;
 - b) di un quinto dei Consiglieri in carica;
 - c) dal Presidente del consiglio, sentito l'ufficio di Presidenza
3. La convocazione per le sedute straordinarie è convocata entro sette giorni dalla data di richiesta.
4. L'avviso di convocazione delle sedute, con l'indicazione degli orari della seduta, l'ordine del giorno, i testi e le relazioni, deve essere trasmesso, di norma ai Consiglieri almeno 48 ore prima della seduta, tramite l'utilizzo degli strumenti informatici e telematici.
5. La convocazione e l'ordine del giorno di ogni seduta di Commissione vengono pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio. Sullo stesso sito è pubblicato l'ordine del giorno generale del Consiglio aggiornato.



Consiglio Regionale della Campania

ART. 61
Esposizione della bandiera

1. Quando il Consiglio è riunito, alla destra del Presidente dell'Assemblea deve essere esposta la bandiera italiana ed europea.



Consiglio Regionale della Campania

ART. 62 Luogo delle Sedute

1. Il Consiglio regionale si riunisce normalmente nella propria sede istituzionale.
2. Il Consiglio, su decisione dall'Ufficio di Presidenza all'unanimità dei suoi componenti o su deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Regione può riunirsi fuori della propria sede istituzionale.
3. Nell'aula consiliare vi sono posti riservati ai componenti della Giunta regionale e al suo Presidente.
4. Persone estranee al Consiglio non possono introdursi o essere ammesse in aula durante le sedute; vi hanno accesso soltanto i funzionari preposti autorizzati dal Presidente.
5. La stampa ed il pubblico assistono alle sedute del Consiglio in settori riservati.
6. L'accesso del pubblico e della stampa alle sedute del consiglio è disciplinato con apposita determinazione dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.



Consiglio Regionale della Campania

ART. 63 Comunicazioni all'inizio della seduta

1. Il Presidente del Consiglio regionale, dopo l'approvazione del processo verbale, prima di passare all'esame dell'ordine giorno, comunica al Consiglio:

- a) i messaggi e le lettere che giudica d'interesse rilevante;
- b) le interrogazioni, le interpellanze e le risposte della Giunta regionale alle interrogazioni con risposta scritta;
- c) i progetti di legge presentati e le questioni sottoposte alla deliberazione o al parere del Consiglio;
- d) il deferimento alle Commissioni consiliari dei disegni di legge, dei provvedimenti amministrativi e delle proposte di legge, delle questioni e degli affari da sottoporre alla decisione o al parere del Consiglio;
- e) le eventuali impugnazioni della parte del Governo nazionale avverso le leggi e i regolamenti del Consiglio regionale, nonché le decisioni della Corte Costituzionale in ordine alle leggi della Regione,
- f) le domande di congedo e in malattia.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 64

Processo verbale delle sedute del Consiglio

1. Delle sedute del Consiglio si redige, a cura dei Consiglieri segretari, un processo verbale.
2. Il processo verbale deve contenere i nominativi degli intervenuti all'adunanza, gli argomenti in discussione, i votanti ed i risultati delle votazioni, le dichiarazioni di voto o di astensione delle quali sia stata fatta specifica richiesta di menzione, le deliberazioni assunte.
3. Il processo verbale è sottoscritto dal Presidente, dal Consigliere Segretario e dal Segretario Generale, dopo che i Consiglieri segretari ne abbiano dato lettura, nella seduta immediatamente successiva a quella cui il processo verbale si riferisce, ed abbiano provveduto alle eventuali rettifiche ed alla inserzione in calce delle dichiarazioni o dei chiarimenti di cui al quinto comma.
4. Se al processo verbale non sono poste osservazioni o obiezioni esso intende approvato; se è richiesta una votazione, questa ha luogo per alzata di mano.
5. In sede di lettura del processo verbale, nella seduta immediatamente successiva a quella cui si riferisce, ciascun Consigliere può chiedere:
 - a) che siano apportati al testo eventuali rettifiche, motivandone la richiesta;
 - b) che siano inseriti in calce chiarimenti sul pensiero espresso nella precedente seduta o una breve dichiarazione su talune delle decisioni assunte nella precedente seduta, se non vi abbia partecipato.



Consiglio Regionale della Campania

TITOLO XII DELLA DISCUSSIONE

Art 65

Iscrizione a parlare e modalità di intervento

1. I Consiglieri che intendono parlare in una discussione devono iscriversi al banco della Presidenza. È consentito lo scambio di turno degli interventi fra i Consiglieri dandone tempestiva comunicazione al Presidente. Se un Consigliere chiamato dal Presidente non risulta presente, si intende che abbia rinunciato a parlare. Gli oratori parlano dal proprio banco, in piedi, rivolgendosi alla Presidenza.
2. Ciascun Consigliere può parlare una sola volta nella stessa discussione, tranne che per dichiarazioni di voto, per fatto personale, per richiami all'ordine del giorno, al Regolamento, per l'ordine delle votazioni o nel caso in cui abbia già parlato su questioni pregiudiziali o sospensive.
3. Coloro che intendono fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste al Consiglio su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, debbono preventivamente informare per iscritto il Presidente dell'oggetto dei loro interventi e possono parlare soltanto se abbiano ottenuto espressa autorizzazione e per un tempo non superiore a dieci minuti. Su di esse non si apre discussione.
4. È fatto obbligo al Presidente o ad altro rappresentante della Giunta regionale di essere sempre presente alle sedute del Consiglio.
5. I rappresentanti della Giunta regionale ed il suo Presidente hanno diritto alla parola ogni volta che lo richiedano.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 66 Durata degli interventi Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La durata di relazioni ed interventi nella discussione sui progetti di legge e di regolamento e su tutte le questioni e gli affari sottoposti alla deliberazione del Consiglio non può eccedere, salvo diverse intese raggiunte in sede di Conferenza dei Presidenti di Gruppo, i dieci minuti; mentre per la discussione di ciascun articolo o per l'illustrazione di emendamenti non può eccedere i cinque minuti.
2. Dopo due richiami alla questione o ai termini di tempo regolamentari, il Presidente toglie la parola al Consigliere che continuasse a dilungarsi o a discostarsi dalla questione.
3. In deroga a quanto stabilito dai primi due commi, nelle discussioni sul bilancio e su provvedimenti programmatici, nonché nei dibattiti sulla formazione della Giunta e sulla revoca, i limiti di durata degli interventi sono stabiliti complessivamente per Gruppi dalla Conferenza dei Presidenti di Gruppo.
4. La questione pregiudiziale, quella cioè con la quale si richiede che un dato argomento non si abbia a discutere, e la questione sospensiva, quella cioè che rinvia la discussione al verificarsi di scadenze determinate, possono essere proposte da un singolo Consigliere soltanto prima che si entri nella discussione. Quando, però, questa sia già iniziata, dette questioni devono essere proposte da dieci Consiglieri in Assemblea e da due in Commissione. La questione pregiudiziale sarà discussa prima che abbia inizio la discussione, quella sospensiva prima che la discussione continui.
5. Sulla questione pregiudiziale o sospensiva può parlare un solo Consigliere, anche se proponente, in favore ed uno contro. In caso di concorso di più questioni pregiudiziali ha luogo un'unica discussione, nella quale può prendere la parola soltanto un Consigliere per Gruppo o componente del Gruppo misto, compresi i proponenti. Chiusa la discussione il Consiglio decide con un'unica votazione.
6. In caso di concorso di più questioni sospensive comunque motivate, ha luogo un'unica discussione e il Consiglio decide con unica votazione sulla sospensione e poi, se questa è approvata, sulla data di scadenza della sospensione stessa.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 67

Richiami all'ordine del giorno ed al regolamento

1. I richiami all'ordine del giorno o al Regolamento o sulla proposizione della questione o per la priorità delle votazioni o per la richiesta di inversione dell'ordine del giorno hanno la precedenza sulle questioni principali. In tali casi non possono parlare, dopo la proposta, che un oratore contro e uno a favore per non più di cinque minuti ciascuno.
2. Se il Consiglio sia chiamato dal Presidente a decidere su questi richiami, la votazione ha luogo per alzata di mano.
3. Su tutte le controversie relative all'applicazione del Regolamento la competenza a decidere spetta al Presidente del Consiglio che consulta, quando risulti necessario o ne sia fatta richiesta, da due presidenti di gruppo o cinque consiglieri, la Giunta per il Regolamento.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 68

Il fatto personale

1. Quando, nel corso di una discussione, un consigliere o un componente della Giunta sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilità, può chiedere al Presidente del Consiglio la nomina di una Commissione, composta da tre Consiglieri, che indaghi e giudichi sul fondamento dell'accusa.

2. Il Presidente del Consiglio può assegnare, alla Commissione di cui al comma 1, un termine per presentare le sue conclusioni. Esse vengono comunicate al Consiglio dal Presidente del Consiglio e non possono costituire oggetto di dibattito, neanche indirettamente, mediante risoluzioni o mozioni.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 69

Richiesta di chiusura della discussione

1. La chiusura di una discussione può essere chiesta da due Presidenti di Gruppo o da quinto dei Consiglieri in aula. Sulla richiesta di chiusura possono parlare un oratore contro ed uno a favore per non più di dieci minuti ciascuno. In ogni caso non può essere comunque deliberata la chiusura della discussione se in essa non sia intervenuto, quando vi sia stata richiesta, un oratore per ciascun Gruppo o componente del Gruppo misto.
2. Deliberata la chiusura è data facoltà di parlare ad uno dei proponenti, al rappresentante della Giunta ed al relatore.



Consiglio Regionale della Campania

**TITOLO XIII
DEL NUMERO LEGALE
DELLE DELIBERAZIONI IN AULA**

**Art. 70
Verifica del numero legale**

1. Nelle sedute del Consiglio il numero legale è presunto. Il Consiglio prima di ciascuna votazione può procedere alla verifica del numero legale, ove ne sia fatta richiesta da cinque Consiglieri o due presidenti di Gruppo.
2. Per verificare se il Consiglio è in numero legale il Presidente dispone l'appello nominale.
3. In caso di mancanza del numero legale il Presidente può sospendere temporaneamente la seduta di un'ora. Se alla ripresa manca ancora il numero legale il Consiglio si intende convocato, senz'altro avviso, con lo stesso ordine del giorno per il successivo giorno feriale alla stessa ora di convocazione della seduta che è stata tolta.
4. La mancanza del numero legale in una seduta non determina alcuna presunzione di mancanza del numero legale nella seduta di rinvio.
5. La verifica è effettuata mediante dispositivo elettronico, ovvero, in caso di mancato funzionamento, mediante appello nominale.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 71 Validità delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio non sono valide se non sono presente la metà più uno dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi per i quali sia prescritta una maggioranza speciale.
2. Il risultato delle votazioni è proclamato dal Presidente .



Consiglio Regionale della Campania

TITOLO XIV DELLE VOTAZIONI

Art. 72 Vari tipi di votazione

1. Le votazioni hanno luogo per alzata di mano, mediante dispositivo elettronico, per appello nominale ed a scrutinio segreto. Nello scrutinio segreto i voti sono espressi deponendo nelle urne apposita scheda
2. Normalmente il Consiglio vota per alzata di mano, a meno che sia richiesta l'appello nominale o qualora sia richiesta la votazione segreta. Si procede a votazione per appello nominale quando ne sia fatta richiesta da un Presidente di Gruppo o da cinque Consiglieri in assemblea; si procede a votazione segreta quando il voto riguarda questioni relative alle persone nonché per le ipotesi espressamente previste dal regolamento o dallo Statuto.
3. La richiesta di votazione può essere presentata anche verbalmente. Il Presidente verifica se essa sia appoggiata dal numero di Consigliere occorrenti.
4. La richieste di votazione deve essere presentata prima che abbia inizio la votazione.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 73

Modalità delle diverse votazioni

1. Il voto per alzata di mano in Consiglio può essere soggetto a controprova se questa è richiesta subito dopo l'annuncio dei risultati della votazione. Se rimane dubbio sul risultato si procede all'appello nominale.
2. Per il voto con appello nominale il Presidente indica preliminarmente il significato del sì e del no ed invita il consigliere Segretario a procedere all'appello dei Consiglieri in ordine alfabetico. Con le stesse modalità si procede ad una seconda chiamata dei Consiglieri assenti al momento del voto. La votazione per appello nominale non è ammessa nei casi in cui il regolamento prevede esplicitamente la votazione per alzata di mano.
3. Per la votazione a scrutinio segreto il Presidente costituisce il seggio ed invita il consigliere a procedere all'appello dei Consiglieri in ordine alfabetico.
4. I Consiglieri segretari, procedono allo spoglio delle schede, e il Presidente comunica l'esito della votazione e dispone la distruzione delle schede.
5. Il Presidente del Consiglio proclama l'esito della votazione. L'elenco, firmato dai due Consiglieri segretari, viene allegato al processo verbale della seduta.
6. In caso di irregolarità, il Presidente, valutate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che si ripeta immediatamente.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 74 Dichiarazione di voto

1. I Consiglieri, ogni volta che il Consiglio si appresta ad una votazione, hanno sempre facoltà di parlare, per una succinta motivazione del proprio voto per non più di tre minuti.
2. Cominciata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 75

Elezioni di delegati o rappresentanti della Regione

1. Ogni volta che il Consiglio regionale debba procedere ad elezione di delegati o rappresentanti della Regione, ciascun Consigliere scrive su apposita scheda i due terzi dei delegati o rappresentanti da eleggere, quante volte sia chiamato a votare per un numero superiore a due; scrive su apposita scheda un sol nome quante volte sia chiamato a votare per due delegati o rappresentanti.
2. In ogni caso di elezione di delegati o rappresentanti, salvo quanto disposto da speciali disposizioni di legge, si intendono eletti quei candidati che a primo scrutinio ottengono il maggior numero di voti. Qualora più candidati abbiano conseguito eguale numero di voti si procede a ballottaggio fra essi; in caso di parità è eletto il più anziano di età.
3. La procedura prevista dai commi precedenti si applica, nella elezione dei membri di collegi nonché nelle eventuali elezioni suppletive, in quanto ciò sia possibile.
4. Per le nomine di competenze del Presidente della Regione e della Giunta, di cui all'articolo 48 dello Statuto, il termine di trenta giorni decorre dalla data di ricezione della comunicazione da parte della competente Commissione consiliare, che esprimerà il parere entro dieci giorni. Il provvedimento è iscritto all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 76 Questione di fiducia

1. La questione di fiducia può essere posta dal Presidente della Giunta regionale esclusivamente sulla legge di bilancio annuale e pluriennale, sugli atti ad essa collegati, sulle leggi relative alla istituzione di tributi ed imposte regionali, nonché sugli atti di adempimento di obblighi comunitari o da adottare in ottemperanza di termini perentori previsti da leggi dello Stato. Essa può essere posta anche sull'approvazione o reiezione di emendamenti e di articoli dei suddetti atti.
2. La questione di fiducia, se approvata a maggioranza assoluta con voto palese per appello nominale, comporta l'approvazione del provvedimento sul quale è posta.
3. Il voto contrario della maggioranza assoluta dei Consiglieri regionali sulla questione di fiducia determina l'obbligo di dimissioni del Presidente della Giunta regionale, della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale.



Consiglio Regionale della Campania

**TITOLO XV
DELL'ORDINE DELLE SEDUTE**

**Art. 77
Disciplina delle sedute**

1. Se un Consigliere pronuncia parole sconvenienti oppure turba col suo contegno la libertà delle discussioni o l'ordine delle sedute, il Presidente nominandolo lo richiama. Dopo un secondo richiamo nella stessa seduta, il Presidente può ordinare l'allontanamento dall'aula per il resto della seduta. Se il Consigliere si rifiuta di ottemperare all'invito del Presidente di lasciare l'aula, il Presidente sospende la seduta e dà ai questori le istruzioni necessarie perché i suoi ordini siano eseguiti.
2. Il Presidente può altresì proporre all'Ufficio di Presidenza la censura con interdizione di partecipare ai lavori consiliari per un periodo da due a cinque giorni di seduta, se un Consigliere fa appello alla violenza o provoca tumulti, o trascorre alle minacce o a vie di fatto verso qualsiasi collega od offende, con ingiurie, le istituzioni. Le decisioni adottate dall'Ufficio di Presidenza sono comunicate all'assemblea ed in nessun caso possono essere oggetto di discussione.
3. La sanzione prevista dal comma precedente può essere proposta dal Presidente all'Ufficio di Presidenza anche per fatti di eccezionale gravità che si svolgono nell'ambito del Consiglio, ma fuori dell'aula.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 78 Tumulto in aula

1. Quando sorge tumulto nell'aula e risultano vani i richiami del Presidente, questi lascia il seggio ed ogni discussione s'intende sospesa. Se il tumulto continua, il Presidente sospende la seduta per un dato tempo o, secondo la opportunità, la toglie. In quest'ultimo caso il Consiglio si intende convocato senz'altro, senza ulteriore avviso, con lo stesso ordine del giorno, per il successivo giorno feriale alla stessa ora di convocazione della seduta che è stata tolta.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 79 Poteri di polizia del Consiglio

1. Al mantenimento dell'ordine nel Consiglio provvede il Presidente con la collaborazione dei Consiglieri Questori.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 80 Ammissione del pubblico

1. Nessuna persona estranea al Consiglio od ai servizi può introdursi nell'aula dove siedono i Consiglieri.
2. Durante le sedute del Consiglio, il pubblico, ammesso in apposite tribune, deve assistere ai lavori in silenzio ed astenersi da ogni segno di approvazione o disapprovazione.
3. Il Presidente può disporre gli opportuni provvedimenti per prevenire disordini, sia all'interno sia all'esterno dell'aula. Qualora il comportamento del pubblico ostacoli il proseguimento della seduta, il Presidente può disporre che la medesima prosegua a porte chiuse.
4. I commessi sono incaricati dell'osservanza dei Regolamenti.
5. La forza pubblica non può entrare nella sede del consiglio regionale se non a richiesta del Presidente .



Consiglio Regionale della Campania

SEZIONE II PROCEDIMENTO LEGISLATIVO

TITOLI XVI DISCIPLINA GENERALE SULL'ATTIVITA' NORMATIVA

Art. 81 Qualità della Legislazione

1. Il presente titolo ha per oggetto la disciplina generale sull'attività normativa regionale.
2. Il Consiglio regionale della Campania conforma il proprio ordinamento ai principi di qualità della legislazione applicati in ambito europeo e condivisi con lo Stato, Regioni e Province in materia di semplificazione e miglioramento della qualità della regolamentazione.
3. L'attività normativa della Regione è improntata, in particolare, ai seguenti principi:
 - a) chiarezza, semplicità ed omogeneità dei testi normativi;
 - b) rispetto delle regole di tecnica legislativa;
 - c) qualità, coerenza ed efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti;
 - d) programmazione normativa;
 - e) semplificazione delle procedure;
 - f) ampia diffusione degli atti normativi.
4. Il Presidente del Consiglio, i Presidenti delle Commissioni consiliari ed il Presidente della Giunta, ciascuno per i rispettivi ambiti di competenza, assicurano con il supporto tecnico delle strutture preposte all'assistenza tecnico giuridica e legislativa e delle altre competenti strutture, il rispetto dei principi di cui al presente articolo.
5. I soggetti, gli uffici e gli organi coinvolti nel procedimento normativo perseguono l'obiettivo generale del miglioramento della qualità della normazione, nel rispetto dei principi dello Statuto e mediante l'utilizzo degli strumenti previsti dal presente regolamento.
6. I Consiglieri regionali, nella stesura dei progetti di legge, possono farsi assistere dal Settore Legislativo e studi e ricerche.
7. I Consiglieri possono rivolgersi direttamente al Settore Legislativo e studi e ricerche per ottenere pareri orali. Per ottenere pareri scritti devono proporre istanza al Settore preposto per il tramite della Segreteria Generale.
8. Al fine di migliorare la qualità dei testi normativi, gli uffici del Consiglio e della Giunta regionale preposti alla redazione degli atti normativi e all'assistenza tecnico giuridica e legislativa operano in costante collaborazione.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 82 Strumenti

1. Al fine di conseguire il miglioramento della qualità della normazione, Il consiglio si avvale dei seguenti strumenti:

- a) analisi tecnico normativa (di seguito denominata ATN);
- b) analisi di impatto della regolamentazione (di seguito denominata AIR);
- c) analisi di fattibilità;
- d) verifica di impatto della regolamentazione (di seguito denominata VIR);
- e) consultazione;
- f) clausole valutative;
- g) relazione Tecnico – amministrativa;
- h) semplificazione, manutenzione e riordino costante del sistema normativo;
- i) modulazione normativa.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 83 ATN

1. L'ATN verifica l'incidenza della normativa proposta sull'ordinamento giuridico vigente, accerta la sua conformità alle fonti sovraordinate ed il rispetto degli ambiti di autonomia riconosciuti agli enti locali; l'ATN verifica, sotto l'aspetto formale, la corretta formulazione delle proposte normative, sulla base del Manuale contenente regole e suggerimenti per la redazione degli atti normativi in uso, adottato con determinazione dell'Ufficio di Presidenza.
2. L'ATN è effettuata dal Dirigente di Staff o suo delegato assegnato alle strutture amministrative preposte all'assistenza delle Commissioni consiliari, prima dell'esame del provvedimento in Commissione mediante la redazione di una relazione tecnico-normativa che accompagna la proposta normativa già completa della scheda tecnico - finanziaria e della relazione di accompagnamento di cui all'articolo 90 redatta a cura del soggetto proponente.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 84

Controllo e valutazione degli atti normativi

1. il Consiglio esercita in via preventiva e successiva la funzione di controllo e di valutazione sugli effetti e sui risultati degli atti normativi in rapporto alle finalità perseguite.
2. Per i progetti di legge e per gli atti di programmazione di particolare rilevanza, la funzione di cui al comma 1 è effettuata:
 - a) in via preventiva attraverso l'AIR e l'analisi di fattibilità;
 - b) in via successiva attraverso la VIR e le clausole valutative.
3. Il Consiglio assicura l'adeguata divulgazione degli esiti del controllo e della valutazione degli atti normativi anche attraverso la loro pubblicazione sul sito istituzionale del consiglio, a cura della Commissione competente.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 85 AIR ed Analisi fattibilità

1. L'AIR è formulata dalla Commissione Consiliare competente e consiste nella valutazione preventiva socio economica degli effetti di ipotesi di intervento normativo di particolare significatività ricadenti sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, mediante comparazione di opzioni alternative.
2. L'AIR consente di verificare la necessità e l'opportunità di un intervento normativo e orienta il titolare dell'iniziativa legislativa e regolamentare verso scelte efficaci e rispondenti alle esigenze dei cittadini, garantendo trasparenza e partecipazione al processo decisionale.
3. L'Analisi di fattibilità degli atti normativi è quella attività rivolta ad accertare, nella fase di progettazione normativa, l'idoneità delle norme a conseguire gli scopi previsti, con particolare riferimento alla presenza minima e dello stato di efficienza delle condizioni operative dagli uffici pubblici preposti all'applicazione delle norme stesse, al fine di fornire agli organi competenti elementi conoscitivi sul testo in esame.
4. L'analisi di fattibilità è svolta, laddove questo non è sottoposto ad Air, su atti di particolare rilievo e impatto, quali leggi di settore e di riordino, leggi in materia istituzionale, leggi previste dall'agenda normativa, e su atti di programmazione, attraverso la redazione di una scheda a cura delle competenti Commissioni consiliari competente attraverso la redazione di apposita scheda.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 86 VIR

1. La VIR è l'attività di valutazione successiva, anche periodica, del raggiungimento delle finalità e della stima dei costi e degli effetti prodotti dagli atti normativi approvati sia nei confronti dei cittadini e delle imprese, che sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni. La VIR è formulata dalla Commissione Consiliare competente per materia.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 87 Consultazioni

1. In relazione alle proposte di legge assegnate, le Commissioni consiliari, al fine di promuovere la partecipazione dei soggetti interessati alla fase istruttoria, possono effettuare consultazioni delle associazioni rappresentative degli enti locali e di alcuni o singoli enti locali, su atti di loro specifico interesse e su argomenti urgenti attinenti alle materie di loro competenza. Le Commissioni possono effettuare inoltre, anche su richiesta degli interessati, consultazioni di comunità di cittadini e di residenti, di enti e organismi pubblici e privati, di associazioni di categoria, di esperti.

2. Le consultazioni sono finalizzate ad acquisire le osservazioni e le proposte da parte dei soggetti interessati. Il Presidente della Commissione può fornire risposta a eventuali richieste di chiarimenti dei soggetti consultati.

3. Spetta all'Ufficio di Presidenza della Commissione decidere sui soggetti da consultare, sulle modalità e sui termini della consultazione. A tal fine, il Presidente dà conto alla Commissione delle richieste di consultazione eventualmente pervenute.

4. L'invito per le consultazioni è trasmesso dal Presidente della Commissione, di norma, almeno tre giorni prima della data entro la quale è convocato. L'invito è trasmesso per conoscenza al Presidente del Consiglio, al Presidente dei Gruppi consiliari e al Presidente della Giunta.

5. I soggetti consultati possono inviare le proprie osservazioni e proposte sia in forma scritta, sia in via telematica.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 88 **Clausole valutative**

1. Per i progetti di legge e per gli atti di programmazione di particolare rilevanza, che ridisegnano politiche complesse, sono inserite clausole valutative che dettano i tempi e le modalità con cui le funzioni di controllo e di valutazione devono essere svolte, indicando anche gli oneri informativi posti a carico dei soggetti attuatori.
2. Ogni clausola valutativa contiene:
 - a) le informazioni necessarie a comprendere i processi di attuazione, gli obiettivi e i risultati delle politiche regionali;
 - b) l'individuazione dei soggetti preposti alla produzione delle informazioni richieste;
 - c) le modalità e i tempi previsti per l'elaborazione e la trasmissione delle informazioni all'organo legislativo;
 - d) l'eventuale previsione di adeguate risorse finanziarie per lo svolgimento delle attività di controllo e valutazione
3. L'obbligo relativo all'inserimento delle clausole valutative non si applica alle leggi di bilancio, né ai provvedimenti ad esse connessi, propedeutici e conseguenti; né alla legge finanziaria di stabilità regionale e alla legge comunitaria regionale.
4. Le informazioni prodotte in attuazione di una clausola valutative sono esaminate dalle Commissioni competenti per materia, di intesa con il Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, le quali possono formulare valutazioni in merito e trasmetterle ai soggetti che hanno prodotto l'informazione. A tal fine la Commissione competente e il Comitato designano un componente ciascuno che, con l'ausilio degli uffici preposti appositamente individuati, relaziona sui risultati e indicano proposte per la necessaria pubblicizzazione degli esiti della valutazione approvati dalla commissione stessa.
5. In mancanza di clausole valutative la Commissione consiliare competente per materia, di intesa con il Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche può decidere lo svolgimento di Missioni valutative.
6. Le clausole valutative debbono essere comunque esplicitamente espresse nel testo del disegno o della proposta di legge, come nel testo del provvedimento di programmazione.
7. L'inserimento di clausole valutative è effettuato avvalendosi, di norma, di formule standard condivise con lo Stato, le altre Regioni e le Province autonome.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 89 Missioni valutative

1. Le missioni valutative sono iniziative volte ad analizzare l'attuazione delle leggi regionali e a valutare gli effetti delle politiche con modalità che garantiscano la terzietà e l'imparzialità dell'analisi.
2. I progetti di missione valutativa sono elaborati dalle Commissioni consiliari di intesa con il Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche .



Consiglio Regionale della Campania

Art. 90

**Relazione di accompagnamento
Relazione Tecnico Finanziaria**

1. Tutti i progetti di legge e di regolamento presentati al Presidente del Consiglio devono essere accompagnati da una relazione descrittiva.
2. Tutti i progetti di legge di cui al comma 1 che comportano nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, ai sensi dell'articolo 53 comma 2 dello Statuto, devono essere corredate anche da una relazione tecnico-finanziaria che dà conto dei metodi alla base della quantificazione degli oneri e delle modalità della loro copertura con le conseguenti variazioni di bilancio.
3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio individua, nell'ambito della propria struttura, gli uffici preposti all'assistenza e alla stesura della relazione e delle schede allegate; a tal fine assicura ai titolari dell'iniziativa legislativa e regolamentare l'adeguata assistenza tecnica necessaria.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 91

Programma di riordino e semplificazione normativa

1. Ai sensi dell'articolo 64 comma 2 dello Statuto, Il Consiglio regionale persegue gli obiettivi della progressiva e costante riduzione del numero delle leggi vigenti e della loro razionalizzazione e al tal fine privilegia il ricorso ai testi unici e alle leggi di riordino e di manutenzione dell'ordinamento regionale.
2. Il Presidente del Consiglio regionale, sulla base del rapporto della legislazione di cui all'art. 94, esamina con periodicità annuale, lo stato della legislazione regionale, che raccoglie ed analizza, sotto il profilo tecnico ed istituzionale, leggi e regolamenti regionali approvati nel periodo considerato.
3. All'esito dell'esame di cui al comma 2, sentito il Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche di cui all'articolo 95, il Consiglio approva entro il 30 ottobre di ogni anno, il programma di riordino e semplificazione normativa per l'anno successivo con il quale provvede:
 - a) a definire le linee generali della politica di semplificazione;
 - b) ad individuare le materie e i settori da disciplinare mediante l'adozione di testi unici;
 - c) ad individuare gli interventi di riordino e di manutenzione dell'ordinamento regionale.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 92 Testi Unici

1. Per il riordino e la semplificazione della normativa regionale, Il Consiglio promuove la formazione di testi unici meramente compilativi, relativa a determinati settori o materie determinate ed omogenee.
2. Il progetto di legge di testo unico è assegnato dal Presidente del Consiglio regionale alla Commissione consiliare competente in materia.
3. La Commissione esamina il progetto di testo unico e verifica che esso contenga la puntuale individuazione del testo vigente delle norme riguardanti la materia o il settore omogeneo cui è dedicato; qualora ravvisi nel testo disposizioni aventi carattere innovativo rispetto alle disposizioni legislative vigenti, ne dispone lo stralcio ovvero provvede a ripristinare il testo vigente delle norme.
4. In sede di esame da parte della Commissione sono ammesse unicamente modifiche finalizzate a salvaguardare il rispetto dei criteri di redazione dei testi unici compilativi previsti dalle disposizioni vigenti.
5. Il progetto di legge di testo unico è esaminato ed approvato dalla Commissione secondo le procedure dell'esame in sede referente.
6. Nella redazione dei testi unici si osservano i seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) il settore o la materia di intervento è delimitata in modo preciso e puntuale al fine di evitare eventuali interferenze con altri settori o materie;
 - b) il testo unico individua ed abroga espressamente in uno specifico articolo le disposizioni vigenti raccolte nello stesso ed ogni altra disposizione relativa al settore o alla materia di intervento che si intende abrogare;
 - c) il testo unico individua in un apposito articolo le disposizioni relative al settore o alla materia di intervento non inserite nello stesso che restano in vigore;
 - d) il testo unico procede al coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti al fine di garantire la coerenza logica e sistematica della normativa, nonché di adeguare e semplificare il linguaggio normativo.
7. Le disposizioni del testo unico possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate solo in modo espresso, mediante l'indicazione precisa delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.
8. I successivi interventi normativi relativi al settore o alla materia disciplinati dal testo unico sono attuati esclusivamente attraverso la modifica o l'integrazione delle disposizioni del testo unico medesimo.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 93 Modulazione normativa

1. Il Consiglio si impegna ad unificare i manuali statali e regionali in materia di modulazione, prevedendo, altresì, idonei sistemi di monitoraggio degli stessi mediante la creazione di un indice di qualità nonché l'utilizzo di formule standard riferite a fattispecie normative tipiche. Particolare attenzione dovrà essere posta all'analisi del linguaggio normativo ed alla creazione di idonei glossari regionali.

2. Gli elementi di modulazione e di linguaggio normativo che devono essere considerati sono:

- a) l'individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità e della coerenza con quelle già in uso;
- b) la verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi;
- c) il ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti;
- d) l'individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo;
- e) le indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto;
- f) la verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 94 Rapporto sulla legislazione

1. Il Consiglio regionale, mediante la competente struttura del Settore Legislativo preposta all'assistenza tecnico giuridica e legislativa, cura l'elaborazione dell'annuale " Rapporto sulla legislazione", che raccoglie ed analizza, sotto il profilo tecnico ed istituzionale, leggi e regolamenti regionali approvati nel periodo considerato.
2. Il Consiglio conferma il Rapporto alle intese definite con le altre Assemblee Legislative regionali e nazionale, e con la Conferenza permanente delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province Autonome, per la redazione coordinata di tale tipo di documento.
3. Il rapporto illustra anche gli esiti della eventuale valutazione di impatto della regolazione e delle politiche pubbliche.
4. Per la elaborazione del Rapporto, su richiesta della struttura di cui al comma 1, le competenti strutture tecniche del Consiglio e della Giunta forniscono tempestivamente i dati e le informazioni di propria competenza.
5. Il Consiglio attraverso il competente Settore legislativo e studio e ricerche, assicura idonee forme di pubblicazione e divulgazione del rapporto sulla Legislazione anche sul sito istituzionale del consiglio.



Consiglio Regionale della Campania

Art 95

Comitato per la qualità della normazione

1. E' istituito un Comitato per il concorso formativo della normazione denominato in seguito Comitato.
2. Il Comitato è composto da un numero pari di componenti non superiore a sei, tre designati dai Gruppi di maggioranza e tre designati dai Gruppi di minoranza in modo da garantire la rappresentanza paritaria tra maggioranza e opposizioni.
3. Il Presidente del Consiglio regionale, sulla base delle designazioni di cui al comma 2, procede alla costituzione del Comitato.
4. Il Comitato dura in carica per l'intera legislatura, ed è presieduto a turno da uno dei suoi componenti, per la durata massima di sei mesi.
5. In mancanza di mancata designazione da parte dei Gruppi, il Presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza, provvede alla sua costituzione.
6. Il Comitato promuove, di intesa con le Commissioni consiliari, l'effettuazione di missioni valutative, nonché iniziative inerenti lo studio e la divulgazione della valutazione delle politiche e degli strumenti di qualità normativa.
7. Il Comitato verifica gli effetti delle normative prodotte e la loro rispondenza alla volontà del legislatore.
8. Il Comitato, su richiesta delle Commissioni consiliari:
 - a) verifica se e come è stata data attuazione alle leggi regionali e agli indirizzi;
 - b) si esprime sugli effetti delle norme finalizzate al controllo sull'attuazione delle leggi, e sugli effetti delle politiche regionali contenuti nei progetti di legge, con riguardo alla loro omogeneità, semplicità e chiarezza;
 - c) verifica il rispetto degli obblighi informativi nei confronti del Consiglio regionale e delle Commissioni previsti da clausole valutative
 - d) cura la realizzazione degli eventuali documenti di analisi delle relazioni ad esse conseguenti.
 - e) ove richiesto, esprime parere sui testi unici regionali e sui progetti di legge di delegificazione
 - f) concorre, ove richiesto dal Presidente del Consiglio, al Programma di riordino e semplificazione normativa.
9. Il Comitato presenta annualmente al Consiglio una relazione sulla propria attività.



Consiglio Regionale della Campania

**TITOLO XVII
DELL'INIZIATIVA LEGISLATIVA**

**Art. 96
Presentazione dei progetti di legge**

1. L'iniziativa legislativa appartiene ai soggetti di cui agli articolo 12 e 53 dello Statuto ed è esercitata mediante la presentazione di progetti di legge al Presidente del Consiglio
2. I disegni e le proposte di legge, gli schemi dei regolamenti, delle deliberazioni e di ogni altro documento, presentati e redatti secondo le modalità stabilite dal titolo XVI, sono depositati presso la Segreteria Generale, che li sottopone all'esame del Presidente . Questi ne dispone l'iscrizione nell'ordine del giorno generale, secondo l'ordine cronologico di presentazione, l'assegnazione alle Commissioni competenti e la contestuale trasmissione ai Consiglieri regionali mediante via telematica.
3. Nella prima seduta consiliare successiva all'assegnazione il Presidente ne dà annuncio al Consiglio comunicando l'oggetto dei provvedimenti proposti, i nominativi dei proponenti, la data di deposito presso la Segreteria Generale e quella di trasmissione alle Commissioni consiliari.
4. Dalla data di assegnazione alle Commissioni consiliari decorrono i termini di cui all'art. 101 del presente Regolamento.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 97 Procedure d'urgenza

1. All'atto della presentazione di un progetto di legge, il Presidente della Giunta o i Consiglieri proponenti o almeno cinque Consiglieri possono chiedere l'adozione della procedura d'urgenza, motivandone le ragioni e indicando la data della seduta consiliare per la quale ne propongono la trattazione.
2. Il Presidente del Consiglio ne dà comunicazione all'Assemblea nella prima seduta consiliare utile e sulla richiesta l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sentito un consigliere a favore e uno contro, fissando la data per la trattazione in aula.
3. I progetti di legge per i quali l'Assemblea ha deliberato l'urgenza sono inseriti nel programma e nel calendario dei lavori di cui all'articolo 33 e 55 e in numero massimo di due all'anno e sono esaminati dalle Commissioni consiliari competenti con precedenza su ogni altro argomento.
4. La dichiarazione d'urgenza comporta la riduzione a metà di tutti i termini istruttori previsti dal presente regolamento.
5. I progetti di legge di cui al presente articolo sono iscritti, nel testo licenziato dalla Commissione, al primo punto dell'ordine del giorno della seduta consiliare stabilita e non può esserne chiesta l'inversione.
6. Qualora la Commissione consiliare non abbia licenziato il testo in tempo utile, il Presidente del Consiglio iscrive, su richiesta del proponente, l'argomento all'ordine del giorno della seduta programmata e l'Assemblea esamina il progetto di legge nel testo inizialmente assegnato alla Commissione.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai progetti di legge in materia statutaria, elettorale, istitutivi di tributi o imposte regionali.



Consiglio Regionale della Campania

Art 98 Assegnazione degli atti alle Commissioni

1. Il Presidente del Consiglio regionale, in sede di assegnazione dei progetti di legge che comportino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, li trasmette all'ufficio istituito presso la Presidenza della giunta regionale per l'apposizione del visto di conformità.
2. Il visto di conformità di cui al comma 1 apposto previo riscontro della corretta quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture nel rispetto degli articoli 53 comma 2, 60 comma 3 e 61 comma 5 dello statuto regionale è espresso dalla Presidenza della Giunta Regionale entro 30 giorni dalla ricezione dei progetti di legge. Decorso inutilmente tale termine il visto si dà per acquisito.
3. I progetti di legge, i regolamenti e, in generale, ogni proposta di deliberazione per la quale sia richiesta una relazione al Consiglio, nonché ogni affare sul quale una Commissione sia chiamata ad esprimersi nel merito, sono assegnati dal Presidente del Consiglio alla Commissione competente.
4. Il Presidente del Consiglio, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 42, comma 4 dello Statuto, può assegnare in sede redigente o deliberante i progetti di legge alle Commissioni competenti.
5. I provvedimenti di cui al comma 2 sono comunque rimessi alla procedura normale di esame se ne fanno richiesta la Giunta, un decimo dei Consiglieri regionali o un quinto dei componenti della Commissione.
6. Un progetto di legge, un regolamento e una deliberazione o un affare può essere dal Presidente assegnato a più Commissioni per l'esame congiunto; in tal caso i provvedimenti sono licenziati dalle stesse in seduta congiunta.
7. Se il Presidente del Consiglio regionale ritenga utile acquisire il parere di altra Commissione, può provocarlo prima che si deliberi sul provvedimento. La Commissione competente può, previo assenso del Presidente del Consiglio, chiedere il parere di altra Commissione.
8. Tutti i progetti di legge implicanti entrate o spese sono assegnati contemporaneamente alla Commissione competente al cui esame sono stati deferiti, e alla Commissione Bilancio e Finanze per il parere sulle conseguenze di carattere finanziario, anche avendo riguardo ai vincoli stabiliti nel documento di programmazione economico-finanziaria, e ai principî contenuti nei trattati dell'Unione europea. Il parere espresso dalla Commissione Bilancio e Finanze è sempre esplicitamente riportato nella relazione per l'assemblea.
9. Se la Commissione competente introduce in un progetto di legge disposizioni che importino nuove entrate o nuove spese, deve trasmettere il



Consiglio Regionale della Campania

progetto al Presidente del Consiglio che lo assegna alla Commissione Bilancio e Finanze.

10. Due Presidenti di Gruppo o dieci Consiglieri possono richiedere che su di un progetto di legge vengano interpellate altre Commissioni diverse da quella o quelle che si siano già pronunciate, sempre che tale richiesta pervenga per iscritto al Presidente prima che abbia inizio la discussione generale del provvedimento. Qualora entro otto giorni dalla comunicazione o cinque giorni in caso di urgenza, la Commissione non abbia risposto, si intende che non ha trovato nulla da eccepire.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 99

Assegnazione degli atti al Consiglio delle autonomie Locali

1. Il Presidente del Consiglio regionale, contestualmente all'assegnazione alle Commissioni consiliari competenti, assegna al Consiglio delle autonomie locali, le proposte di cui all'articolo 96, per le quali, ai sensi della normativa vigente, è richiesto il parere obbligatorio del suddetto organismo.
2. Il Consiglio delle autonomie locali esprime il parere obbligatorio entro trenta giorni dall'assegnazione e lo invia al Presidente del Consiglio e alle Commissioni consiliari competenti.
3. Il termine di cui al comma 2, può essere eccezionalmente ridotto dal Presidente del Consiglio, su richiesta del titolare della proposta, per motivate ragioni di urgenza, fino ad un minimo di dieci giorni. Lo stesso termine può altresì essere eccezionalmente prorogato, su richiesta motivata del presidente del Consiglio delle autonomie locali, fino ad un massimo di sessanta giorni, al fine di consentire lo svolgimento delle consultazioni di tutti gli enti locali.
4. Fino allo scadere del termine di cui ai commi 2 e 3, la Commissione consiliare referente non può esprimere il relativo parere al Consiglio.
5. Decorso i termini di cui ai commi 2 e 3, senza che il parere sia stato espresso, si intende che il Consiglio delle autonomie non ritiene di esprimerne alcuno parere.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 100

Procedimento per le proposte d'iniziativa popolare e degli enti locali

1. Le proposte di legge regionale di iniziativa popolare e degli enti locali presentate ai sensi dell'articolo 12, comma 1, dello Statuto, sono assegnate dal Presidente del Consiglio alle Commissioni consiliari competenti per l'espressione dei relativi pareri.
2. Le proposte di cui al comma 1 non decadono con la fine della legislatura e seguono la procedura prevista dall'articolo 54, comma 3, dello Statuto.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 101

Termini di presentazione al Consiglio delle relazioni delle Commissioni

1. Le relazioni delle Commissioni devono essere presentate al Consiglio nel termine di due mesi dalla assegnazione. Detto termine è ridotto alla metà per i progetti di legge di cui il Consiglio abbia dichiarato l'urgenza.
2. Il Presidente del Consiglio regionale può assegnare alla Commissione un termine per la presentazione delle relazioni, inferiore a quelli previsti dal comma 1.
3. Sulle proposte di regolamento della Giunta, le Commissioni relazionano nei termine di trenta giorni dalla ricezione da parte del Presidente del Consiglio.
4. Decorsi i termini fissati dai commi precedenti e compatibilmente con quanto stabilito in applicazione delle norme del Titolo VI sulla organizzazione dei lavori delle Commissioni, il progetto di legge e i regolamenti, su richiesta del proponente, o della Giunta o di cinque Consiglieri o di un Presidente di Gruppo, vengono iscritti, previo parere della Commissione Bilancio, all'ordine del giorno e discussi nel testo presentato, salvo che il Consiglio, su richiesta della Commissione, non fissi un termine ulteriore non superiore a quello ultimo assegnato e non più prorogabile.



Consiglio Regionale della Campania

**Art. 102
Progetti di legge
della precedente legislatura**

1. Tutti i progetti di legge e gli altri atti il cui iter non si è perfezionato con la definitiva approvazione consiliare decadono alla conclusione della legislatura, salvo quelle di iniziativa popolare e di iniziativa degli Enti Locali così come previsto dalle disposizioni statutarie.



Consiglio Regionale della Campania

**TITOLO XVIII
DELLA PROCEDURA IN CONSIGLIO**

**Art. 103
Discussione dei progetti di legge**

1. La discussione in Consiglio dei progetti di legge comprende la discussione sulle linee generali del progetto e la discussione degli articoli.
2. La discussione sulle linee generali di un progetto di legge prevede l'intervento dei relatori di maggioranza e di quello di minoranza nonché l'eventuale intervento del rappresentante della Giunta per non più di venti minuti ciascuno.
3. Dopo la relazione introduttiva, la discussione prosegue con iscrizioni a parlare dei Consiglieri, alternando uno di minoranza e uno di maggioranza per non più di dieci minuti ciascuno.
4. Due Presidenti di Gruppo o dieci Consiglieri possono richiedere che, dopo la relazione sul progetto di legge abbia luogo un dibattito limitato e in tal caso possono prendere la parola un Consigliere per Gruppo o componente del Gruppo misto nonché i Consiglieri che intendono esporre posizioni differenziate rispetto a quelle dei rispettivi Gruppi per non più di dieci minuti ciascuno.
5. La Conferenza dei Presidenti di Gruppo può essere convocata dopo l'inizio della discussione per definire il Contingentamento secondo le modalità previste dall'articolo 58.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 104

Richiesta di non passaggio agli articoli Discussione degli articoli

1. Durante la discussione sulle linee generali del progetto, o prima che essa sia apra ed in ogni caso prima che essa si chiuda, possono essere presentati e svolti, per un tempo non eccedente i dieci minuti, ordini del giorno diretti ad impedire il passaggio all'esame degli articoli. Il proponente che non abbia potuto svolgere il suo ordine del giorno per la deliberata chiusura della discussione ha comunque facoltà di illustrarlo, per un tempo non eccedente i dieci minuti.
2. Gli ordini del giorno per il non passaggio agli articoli sono votati al termine della discussione sulle linee generali.
3. Conclusa la discussione sulle linee generali, salva diversa deliberazione del Consiglio, si passa all'esame degli articoli. La discussione degli articoli consiste nell'esame di ciascun articolo e degli emendamenti ad esso proposti. Ciascun articolo è innanzitutto discusso nel suo complesso.
4. Concluso l'esame di un articolo nel suo complesso si passa alla discussione degli emendamenti ad esso relativi. Hanno diritto di intervenire per primi i presentatori di emendamenti. Rispetto ad uno o più emendamenti non è ammessa la questione pregiudiziale o sospensiva. Non può essere deliberata la chiusura della discussione se non dopo che siano stati illustrati tutti gli emendamenti.
5. Ciascun Consigliere può prendere la parola una sola volta sugli emendamenti salvo che nel corso della discussione siano presentati emendamenti ai suoi emendamenti.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 105

Emendamenti ed articoli aggiuntivi – Ordini del giorno

1. Gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti sono presentati soltanto fino a che la proposta è ancora in Commissione.
2. Gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti di cui al comma 1, respinti in Commissione, sono posti alla votazione del Consiglio a richiesta del proponente, da presentare 24 ore prima della seduta.
3. È ammessa la presentazione di ulteriori emendamenti, in deroga al termine di cui al comma 2 ed anche nel corso della seduta, solo nel caso in cui gli emendamenti rechino la sottoscrizione del Presidenti dei Gruppi consiliari, o se presentati dal Presidente o altro componente della Giunta.
4. Eventuali emendamenti ad emendamenti che importano aumento di spesa o minore entrata, devono in ogni caso essere presentati almeno tre giorni prima della seduta nella quale verranno discussi. Appena presentati, sono trasmessi alla Commissione Bilancio e Finanze perché siano esaminati e valutati nelle loro conseguenze finanziarie. A tal fine la Commissione è convocata anche in deroga alle procedure ordinarie e di urgenza per esprimere il parere. Il Presidente del Consiglio regionale, su richiesta del Presidente della Commissione Bilancio e Finanze, può rinviare l'esame di tali emendamenti sino a che la Commissione stessa non si sia espressa.
5. Il relatore designato, si riunisce prima della discussione con il Presidente della Commissione e con gli eventuali relatori di minoranza, per esaminare gli emendamenti presentati per la discussione in aula in aula. Il Presidente della Commissione, se ne ravvisi l'opportunità, può convocare, per tale esame, la Commissione plenaria.
6. Ciascun consigliere ha diritto di aggiungere la propria sottoscrizione agli emendamenti che sono stati presentati.
7. Ciascun proponente ha diritto di ritirare la propria sottoscrizione dagli emendamenti che ha presentato fino al momento della votazione. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da altro consigliere.
8. Ciascun Consigliere può presentare emendamenti ad emendamenti almeno due ore prima della discussione dell'emendamento a cui si riferisce.
9. In caso di assenza dei proponenti, nel momento che viene posto in discussione gli emendamenti sono dichiarati decaduti, salvo che gli stessi siano fatti propri da altro consigliere.
10. Nel corso dell'esame degli articoli possono essere presentati e svolti, per non più di venti minuti, ordini del giorno che servano di istruzione alla Giunta in relazione alla legge in esame. Essi devono riferirsi ad articoli già approvati o alla legge nel suo insieme e sono posti in votazione dopo l'approvazione dell'ultimo articolo ma prima della votazione finale.



Consiglio Regionale della Campania

11. In caso di presentazioni di emendamenti così detti "a scalare" che prevedono cioè graduazione di cifre, date o di altre espressioni senza modificare il testo, il Presidente del consiglio, sentito la conferenza dei Presidenti di gruppo, può porre in votazione l'emendamento che più si allontana dal testo originale e un limitato numero di emendamenti intermedi fino all'emendamento più vicino al testo. La votazione degli emendamenti intermedi prescelti dal Presidente assorbe quelli non posti in votazione.

12. Non possono essere presentati ordini del giorno che riproducano emendamenti od articoli aggiuntivi respinti. In tale caso il Presidente del Consiglio regionale, data lettura dell'ordine del giorno e sentito uno dei proponenti, può dichiararlo inammissibile. Se il proponente insiste e il Presidente ritiene opportuno di consultare il Consiglio, questo decide senza discussione, per alzata di mano.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 106

Requisiti e illustrazione degli emendamenti

1. Gli emendamenti devono avere un contenuto determinato, omogeneo al testo cui si riferiscono, e devono essere formulati secondo le modalità previste dal titolo XVI del presente regolamento.
2. Il Presidente del Consiglio dichiara d'ufficio l'inammissibilità degli emendamenti che non rispondono ai requisiti del comma 1. L'inammissibilità non è soggetta a discussioni o attività dilatoria per l'esame del testo.
3. Quando ciò appaia opportuno per il buon andamento della discussione, anche in seguito alla presentazione di emendamenti, il Presidente del Consiglio può decidere il rinvio in Commissione di singoli articoli e dei relativi emendamenti o dell'intero testo, con il compito di formulare una proposta coordinata entro un termine assegnato.
4. L'emendamento presentato è illustrato da uno dei proponenti. Dopo la sua illustrazione, è previsto l'intervento di un oratore un contro e uno a favore per un massimo di cinque minuti. Il Presidente od altro componente della Giunta ed il relatore hanno facoltà di esprimere il loro parere. Dopo l'illustrazione e gli eventuali pareri di cui al comma 2, possono essere espresse dichiarazioni di voto con le modalità previste dall'articolo 74.



Consiglio Regionale della Campania

Art.107

Votazione degli emendamenti e degli articoli

Votazione per parti separate

Votazione dei progetti di legge

1. La votazione ha luogo prima sugli emendamenti proposti, poi sull'intero articolo. Quando è presentato un solo emendamento, e questo è soppressivo, si pone ai voti il mantenimento del testo. Se sono stati presentati più emendamenti ad uno stesso testo, essi sono posti ai voti cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario: prima quelli interamente soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, quindi quelli modificativi e infine quelli aggiuntivi.
2. Quando il testo da mettere ai voti contenga più disposizioni o si riferisca a più argomenti o sia comunque suscettibile di essere distinto in più parti aventi ciascuna un proprio significato logico e un valore normativo, può essere richiesta la votazione per parti separate.
3. Quando un progetto di legge è compreso in un articolo solo, dopo la votazione degli emendamenti non si fa luogo alla votazione dell'articolo ma si procede direttamente alla votazione finale del progetto stesso, salvo il caso di richiesta di divisione o della presentazione degli articoli aggiuntivi.
4. Il voto finale sui progetti di legge si effettua a scrutinio palese mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi. Le votazioni hanno luogo dopo la discussione e la votazione degli articoli di ciascun progetto di legge. Il Presidente preavvisa i consiglieri dell'effettuazione del voto con cinque minuti di anticipo, e può rinviare la votazione ad una successiva seduta.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 108 Correzioni di forma del testo

1. Il Presidente del Consiglio, anche su segnalazione degli uffici, della Giunta e di ciascun consigliere, prima della votazione finale di una proposta, può richiamare l'attenzione del Consiglio sulle correzioni di forma e le modificazioni di coordinamento che appaiono opportune, nonché sulle disposizioni già approvate che sembrano in contrasto tra loro e inconciliabili con lo scopo della legge, nonché su incongruenze, contrasti e inconciliabilità con disposizioni vigenti, e formulare le conseguenti proposte, sulle quali il Consiglio delibera.

2. Il Consiglio può demandare al Presidente del Consiglio, o alla Commissione competente su proposta del Presidente del Consiglio, la predisposizione del testo finale coordinato da sottoporre al voto in una seduta successiva. In tal caso, se il testo predisposto contiene non solo correzioni di forma ma anche modificazioni di coordinamento, la Giunta e ciascun consigliere possono chiedere che tali modificazioni, o alcune di esse, siano sottoposte a separata deliberazione prima della votazione finale.

3. Il Presidente del Consiglio, a seguito della votazione finale, dispone il coordinamento formale del testo approvato.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 109

Esame dei provvedimenti amministrativi e delle proposte di legge al Parlamento

1. Le disposizioni degli articoli da 103 a 108 si applicano all'esame dei provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio nonché delle proposte di legge al Parlamento della Repubblica.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 110

Riesame degli atti in seguito ad osservazioni della Commissione europea

1. Nel caso in cui il contenuto di un atto, a seguito di notifica alla Commissione europea della relativa proposta, sia oggetto di osservazioni da parte della stessa Commissione, il Presidente del Consiglio, ricevuta dal Presidente della Giunta la conseguente proposta di modifica dell'atto oggetto di osservazioni, assegna nuovamente lo stesso alla Commissione consiliare competente perché lo riesamini, limitatamente alle parti oggetto delle osservazioni e alla conseguente proposta di modifica, e ne riferisca al Consiglio.
2. Il Consiglio riesamina l'atto discutendo e deliberando sulle parti oggetto delle osservazioni e della conseguente proposta di modifica ed esprime voto finale sull'intero atto. Sono proponibili emendamenti o proposte di modifiche direttamente connessi alle suddette parti



Consiglio Regionale della Campania

**TITOLO XIX
DELL'ESAME DEL BILANCIO, DEL CONTO CONSUNTIVO,
DEL DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
FINANZIARIA REGIONALE**

Art. 111

Sessioni di bilancio del Consiglio regionale

1. I lavori del Consiglio regionale per la trattazione degli atti di programmazione economico-finanziaria sono organizzati in due apposite sessioni, la cui durata è stabilita in sede di programmazione dei lavori consiliari.
2. Nei giorni lavorativi antecedenti le sessioni non si svolgono altre sedute del Consiglio, salvo che per la trattazione di provvedimenti urgenti e indifferibili.
3. La prima sessione, da tenersi entro il 31 luglio, comprende l'esame del conto consuntivo, dell'assestamento di bilancio e del documento di programmazione economico-finanziario regionale.
4. La seconda sessione, da tenersi entro il 31 dicembre, comprende l'esame del progetto di legge collegato alla manovra finanziaria, della legge finanziaria, del bilancio di previsione annuale e pluriennale.
5. All'ordine del giorno delle sessioni non possono essere iscritti altri argomenti.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 112 **Modalità di trattazione del documento** **di programmazione economico-finanziaria**

1. Il documento di programmazione economico-finanziaria regionale (DPEF) è assegnato in sede referente alla commissione consiliare competente in materia di programmazione e bilancio e, per l'espressione del parere di competenza, a tutte le altre commissioni.
2. La commissione competente esamina il DPEF e acquisisce i pareri delle altre commissioni e formula una proposta di risoluzione al Consiglio.
3. La relazione scritta della commissione, le eventuali relazioni scritte di minoranza e la proposta di risoluzione sono trasmesse al Presidente del Consiglio per l'iscrizione all'ordine del giorno.
4. La discussione in Assemblea sul DPEF e sulla risoluzione è unica. Possono essere presentati emendamenti alla risoluzione nei modi e nei termini ordinari; non sono ammessi ordini del giorno o mozioni. In sede di discussione in Commissione Bilancio ed in Assemblea, il Presidente può dichiarare inammissibili o decaduti emendamenti, ordini del giorno e mozioni, il cui contenuto sostanziale sia riferibile ai contenuti di emendamenti, ordini del giorno o mozioni precedentemente rigettati.
5. La votazione finale sulla risoluzione avviene per appello nominale.
6. La risoluzione consiliare può indicare alla Giunta regionale la necessità di apportare modifiche o integrazioni al DPEF; delle conseguenti determinazioni adottate dalla Giunta è data comunicazione al Consiglio contestualmente alla presentazione del bilancio preventivo, della legge finanziaria e del collegato alla finanziaria.
7. Qualora lo richiedano eventi nuovi o imprevisti, influenti sul quadro delle risorse e degli obiettivi programmatici, verificatisi dopo all'approvazione della risoluzione, la Giunta regionale presenta al Consiglio una nota di aggiornamento al DPEF approvato; l'esame della nota di aggiornamento da parte del Consiglio, ha luogo, in questo caso, secondo le procedure di cui ai commi 2, 3, 4 e 5. L'esame della nota di aggiornamento al DPEF da parte del Consiglio deve svolgersi prima della conclusione, in commissione, dell'esame istruttorio della legge finanziaria, della legge collegata e del bilancio di previsione.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 113

Modalità di esame e votazione dei provvedimenti finanziari

1. I progetti di legge riguardanti la finanziaria regionale, il bilancio preventivo e le relative variazioni, l'assestamento di bilancio ed il conto consuntivo della Regione sono assegnati alla commissione competente in materia di programmazione e bilancio e alle altre commissioni rispettivamente competenti per materia ai fini della espressione del parere.
2. Alle note di variazione al bilancio presentate dalla Giunta regionale dopo la presentazione del progetto di legge di approvazione del bilancio, nonché alle note di variazione concernenti l'assestamento di bilancio, si applicano le disposizioni di cui al comma 1.
3. Le leggi regionali con le quali si approvano la finanziaria, il collegato alla manovra finanziaria, il bilancio preventivo, l'assestamento di bilancio, nonché il conto consuntivo, devono essere approvate per appello nominale.
4. I progetti di legge di cui al presente articolo, con gli allegati e le relazioni, devono essere trasmessi ai consiglieri almeno dieci giorni prima della loro trattazione in Consiglio.
5. Gli emendamenti ai progetti di legge riguardanti il bilancio, le relative variazioni e l'assestamento di bilancio non sono ammessi, sia in commissione sia in aula, ove abbiano l'effetto di diminuire le entrate o di aumentare le spese, salvo che siano di carattere compensativo e rispettino i vincoli all'equilibrio del bilancio discendenti dalla legislazione in vigore.
6. Non sono ammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi concernenti materie estranee all'oggetto proprio della legge di bilancio o che contrastino con i criteri per la determinazione di nuove o maggiori spese o di nuove entrate, come definiti dalla legge. In sede di discussione in Commissione Bilancio ed in Assemblea, il Presidente può dichiarare inammissibili o decaduti emendamenti, ordini del giorno e mozioni, il cui contenuto sostanziale sia riferibile ai contenuti di emendamenti, ordini del giorno o mozioni precedentemente rigettati.
7. Non è ammessa la presentazione di emendamenti al progetto di legge riguardante l'approvazione del conto consuntivo, e volti a modificare le poste del conto medesimo.
8. Gli emendamenti ai progetti di legge di cui al presente articolo devono essere presentati entro le ore dodici e trenta del giorno non festivo precedente l'inizio della sessione.
9. La presentazione di emendamenti è ancora ammessa nel corso della sessione purché riguardanti i contenuti di emendamenti già presentati da altri; in tal caso il Presidente concede un adeguato termine per la valutazione degli emendamenti presentati. La presentazione di detti emendamenti non preclude la votazione degli emendamenti di cui al comma 8.



Consiglio Regionale della Campania

10. Sull'ammissibilità degli emendamenti presentati in aula decide il Presidente dell'Assemblea; sull'ammissibilità di quelli presentati in commissione decide il presidente della commissione stessa.

11. L'elenco degli emendamenti dichiarati inammissibili in Assemblea, con l'indicazione delle relative motivazioni, è distribuito ai consiglieri almeno ? ore prima della trattazione dei relativi progetti di legge.



Consiglio Regionale della Campania

Art.114

Modalità di trattazione della legge collegata alla manovra finanziaria

1. Il progetto di legge collegato alla manovra finanziaria é assegnato alla commissione consiliare competente in materia di programmazione e bilancio e, per l'espressione del parere di competenza, alle altre commissioni consiliari.
2. Il Presidente del Consiglio, prima dell'assegnazione, verifica che il progetto di legge non rechi disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legge regionale di contabilità e, se del caso, dispone lo stralcio delle disposizioni ritenute estranee, dandone comunicazione al Presidente della Regione e al Consiglio.
3. Il progetto di legge di cui al presente articolo è esaminato dall'Assemblea nell'apposita sessione di bilancio prima dell'esame e delle votazioni della legge finanziaria e del bilancio.
4. Non sono ammissibili in commissione emendamenti e articoli aggiuntivi che concernono materie estranee all'oggetto del progetto di legge, come definito a norma del comma 2 o che contrastano con i criteri per l'introduzione di nuove o maggiori spese o minori entrate, come definite dalla legge regionale di contabilità.
5. Sono ammissibili in Assemblea solo gli emendamenti che riguardano le materie oggetto degli specifici articoli del progetto di legge licenziato dalla commissione.
6. Sull'ammissibilità degli emendamenti presentati in aula decide il Presidente dell'Assemblea; sull'ammissibilità di quelli presentati in commissione decide il presidente della commissione stessa.
7. L'elenco degli emendamenti dichiarati inammissibili in Assemblea, con l'indicazione delle relative motivazioni, è distribuito ai consiglieri almeno tre ore prima della trattazione del relativo progetto di legge.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 115

Procedimento per l'esame del progetto di legge di bilancio

1. All'esame del titolo del bilancio preventivo e del conto consuntivo relativo alle spese di funzionamento del Consiglio, si provvede preliminarmente nella stessa seduta.
2. La programmazione e il calendario dei lavori del Consiglio e delle commissioni devono consentire la conclusione dell'esame del progetto di legge del bilancio entro il termine della sessione, e comunque non oltre la scadenza dell'eventuale esercizio provvisorio.
3. La discussione in Assemblea deve concludersi nell'ambito della sessione di bilancio con la votazione finale sulla legge finanziaria e sulla legge di bilancio. A tal fine la discussione in Assemblea è organizzata dal Presidente, sentiti i presidenti dei gruppi e il rappresentante della Giunta regionale, determinando il tempo riservato a ciascun gruppo e alla Giunta. Se i gruppi non raggiungano un accordo unanime, all'organizzazione della discussione provvede il Presidente del Consiglio.



Consiglio Regionale della Campania

**TITOLO XX
ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA E PARTECIPAZIONE
DELLA REGIONE AL PROCESSO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI
COMUNITARI**

**Art. 116
Sessione comunitaria del Consiglio regionale**

1. I lavori del Consiglio regionale concernenti la partecipazione della Regione al processo normativo dell'Unione europea sono organizzati in una apposita sessione annuale.
2. La sessione, da tenersi entro il 31 marzo, comprende la presa d'atto della relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale alla normativa comunitaria, l'esame del progetto di legge comunitaria regionale e l'analisi del Programma legislativo della Commissione europea.
3. All'ordine del giorno della sessione non possono essere iscritti altri argomenti.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 117 Provvedimenti comunitari

1. Il Programma legislativo della Commissione europea e il progetto di legge comunitaria sono assegnati alla Commissione competente in materia di politiche comunitarie e alle altre Commissioni per l'espressione del parere.
2. Sul Programma legislativo della Commissione europea il Consiglio regionale si esprime con una risoluzione tesa a dettare gli indirizzi di politica comunitaria della Regione. Copia della risoluzione è trasmessa alle Camere.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 118 Partecipazione della Regione alla fase ascendente del processo normativo comunitario

1. Alla Commissione competente in materia di politiche comunitarie sono assegnati i progetti e gli atti comunitari trasmessi dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.
2. I progetti e gli atti comunitari sono altresì assegnati in sede consultiva alle Commissioni competenti per materia, che possono esprimere il loro parere alla Commissione competente in materia di politiche comunitarie, la quale, tenuto conto degli stessi, può, anche su richiesta delle Commissioni consultive, esprimere osservazioni approvando una apposita proposta di risoluzione nei tempi previsti dalla legge.
3. È facoltà della Giunta regionale chiedere alle Commissioni il parere sugli atti di cui al comma 1, trasmessi alla stessa dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni. Il parere deve essere espresso nei termini previsti dalla legge.
4. Il Presidente della Regione trasmette al Presidente del Consiglio una relazione annuale sull'attività svolta dalla Regione nell'ambito della partecipazione alla fase ascendente del processo normativo comunitario.



Consiglio Regionale della Campania

**TITOLO XXI
DELLE PETIZIONI DEI VOTI DELLE ISTANZE E DELLE PROPOSTE**

**Art. 119
Modalità e Esame delle petizioni popolari**

- 1.** Le petizioni di cui all'articolo 16, comma 1, dello Statuto sono sottoscritte dai presentatori, con l'indicazione della loro residenza e del nominativo di uno dei sottoscrittori quale referente per l'amministrazione.
- 2.** Le petizioni sono presentate al Presidente del Consiglio regionale, che, verificatane l'ammissibilità, le trasmette alla Commissione consiliare competente per materia e ne dà comunicazione all'Assemblea consiliare e alla Giunta regionale.
- 3.** La petizione è iscritta all'ordine del giorno della Commissione consiliare competente entro il termine massimo di sessanta giorni dall'assegnazione.
- 4.** La Commissione propone al Consiglio regionale una risoluzione sul merito della petizione, anche per segnalare agli organi competenti la necessità d'intervenire, oppure può deciderne l'archiviazione.
- 5.** Qualora la petizione riguardi provvedimenti già assegnati alle Commissioni, essa viene esaminata nello stesso contesto istruttorio.
- 6.** L'esito della petizione è comunicato obbligatoriamente al referente indicato di cui al comma 1 dal Presidente del Consiglio.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 120

Modalità di presentazione ed esame delle proposte di questioni

1. Il Presidente del Consiglio regionale dà comunicazione all'Assemblea delle questioni pervenute ai sensi dell'articolo 16, comma 2, dello Statuto. Dopo, salvo esplicita richiesta di immediata discussione in aula, formulata da due Presidenti di Gruppo o da dieci Consiglieri, Il Presidente assegna le questioni, alla Commissione competente per materia, che le esamina secondo le modalità stabilite dal presente regolamento
2. La Commissione, dopo averle esaminate, presenta le proprie deduzioni al Presidente del Consiglio regionale il quale provvede a sottoporle alla discussione dell'Assemblea. La discussione in Assemblea avviene, salvo diverso avviso del Presidente, nella seduta immediatamente successiva alla presentazione delle deduzioni della Commissione.
3. L'esame in Assemblea può concludersi con una risoluzione diretta ad interessare la Giunta o gli organi del Consiglio sulle necessità esposte nella proposta oppure con una deliberazione consiliare. La risoluzione e la deliberazione sono approvate per alzata di mano.
4. Il testo della proposta è distribuito congiuntamente alle deduzioni della Commissione. Se pervengano al Consiglio proposte di questioni inerenti lo stesso argomento il Presidente ne dispone l'esame congiunto. Non può essere riproposta al Consiglio la stessa questione entro sei mesi dalla data della decisione del Consiglio.
5. La Commissione incaricata dall'esame della proposta può chiedere di ascoltare il soggetto proponente di cui all'articolo 12 comma 2, dello Statuto la questione. Alla Commissione è fatto obbligo di ascoltare i proponenti la questione. Il Presidente del Consiglio regionale provvede in questo caso a proporre formale richiesta di convocazione ai Consigli comunali e provinciali e, in tutti i casi, provvede a far pubblicare le decisioni o le risoluzioni adottate dal Consiglio regionale congiuntamente al testo della proposta sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale del Consiglio Regionale.



Consiglio Regionale della Campania

**SEZIONE III
PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI**

**TITOLO XXII
DELLE MOZIONI E RISOLUZIONI DELLE INTERROGAZIONI DELLE
INTERPELLANZE**

**Art. 121
Presentazione delle mozioni**

1. Ciascun Consigliere può presentare una mozione al fine di promuovere una deliberazione del Consiglio regionale su un determinato argomento.
2. Il proponente di una mozione può chiedere che ne sia fissata la data di discussione. Il Presidente del Consiglio, sentita la conferenza dei Presidenti di Gruppo e la Giunta determina il giorno o il periodo della discussione.
3. Su proposta del Presidente, più mozioni relative a fatti od argomenti identici, o connessi, potranno formare oggetto di una sola discussione. In questo caso, qualora uno o più mozioni siano ritirate, uno dei loro firmatari ha la parola subito dopo il proponente della mozione su cui si apre la discussione.
4. Qualora la mozione riguarda atti di orientamento e indirizzo può essere approvata al termine della seduta nella quale è presentata, se corredata dalla firma di tutti i presidenti di Gruppo.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 122 Discussione delle mozioni

1. La discussione di ciascuna mozione comprende la discussione sulle linee generali e la discussione degli emendamenti. La discussione sulle linee generali si svolge con iscrizione a parlare secondo le modalità stabilite dell'articolo 65; il proponente di una mozione ha diritto alla replica.
2. I singoli emendamenti sono discussi e votati separatamente, secondo l'ordine dell'inciso a cui si riferiscono. Se l'emendamento è aggiuntivo, si pone ai voti prima della mozione principale; se suppressivo si pone ai voti il mantenimento dell'inciso; se è sostitutivo, si pone ai voti l'inciso che l'emendamento tende a sostituire; se l'inciso è mantenuto, l'emendamento cade; se è soppresso, si pone ai voti l'emendamento.
3. Gli emendamenti anche aggiuntivi devono, di regola, essere presentati per iscritto al Presidente del Consiglio regionale almeno 24 ore prima della discussione delle mozioni alle quali si riferiscono; se sono firmati da almeno cinque Consiglieri o da un Presidente di Gruppo possono essere presentati anche il giorno stesso della discussione, purché la presentazione avvenga almeno un'ora prima della seduta.
4. Gli ordini del giorno presentati in riferimento alla materia oggetto di una mozione possono essere solo messi ai voti, senza svolgimento, dopo la votazione della mozione.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 123

Risoluzione di orientamento, di indirizzo ed ordine del giorno

1. Ciascuna Commissione può votare negli affari di propria competenza, per i quali non debba riferire all'assemblea, risoluzioni dirette a manifestare orientamenti o a definire indirizzi su specifici argomenti. Alle discussioni nelle materie sopra indicate deve essere assicurata la presenza di un rappresentante della Giunta.
2. Si adottano, in quanto applicabili, le norme relative alla presentazione, discussione e votazione delle mozioni.
- 3.** Alla fine della discussione la Giunta regionale può chiedere che non si proceda alla votazione su una proposta di risoluzione e che di questa sia investito il Consiglio.
4. In occasione di dibattiti in Consiglio su comunicazioni della Giunta o su mozioni, ciascun Consigliere può presentare una proposta di risoluzione, che è votata al termine della discussione.
5. In occasione della seduta di Consiglio regionale, i Consiglieri possono presentare ordine del giorno riguardanti questioni di particolare ed urgente rilevanza. L'ordine del giorno è approvato al termine della seduta qualora sia sottoscritta da tutti i Presidenti di gruppo. Diversamente l'ordine del giorno sarà esaminato, sentita la Conferenza dei Presidenti di gruppo, nella seduta successiva.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 124

Presentazione delle interrogazioni e loro inserimento all'ordine del giorno

1. L'interrogazione consiste nella semplice domanda, rivolta per iscritto alla Giunta regionale per sapere, se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia pervenuta alla Giunta o sia esatta, se la Giunta intenda comunicare al Consiglio documenti o notizie o abbia preso o intenda prendere alcun provvedimento su un oggetto determinato, o comunque per sollecitare informazioni o spiegazioni sull'attività dell'amministrazione regionale.
2. I Consiglieri presentano le interrogazioni al Presidente del Consiglio regionale, che ne verifica l'ammissibilità.
3. Le interrogazioni sono pubblicate nel resoconto della seduta in cui sono trasmesse al Presidente della Giunta.
4. Trascorsi trenta giorni dalla loro presentazione, le interrogazioni sono poste senz'altro al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta nella quale sia previsto lo svolgimento di interrogazioni. Non possono essere poste all'ordine del giorno della stessa seduta più di due interrogazioni presentate dallo stesso Consigliere.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 125

Tempo delle sedute dedicato alle interrogazioni

1. In ciascuna seduta almeno i primi venti minuti sono dedicati allo svolgimento delle interrogazioni, a meno che l'ordine del giorno non sia interamente riservato ad altri argomenti.
2. Trascorso il tempo indicato nel comma precedente, il Presidente del Consiglio regionale rinvia le interrogazioni non svolte alla seduta successiva.
3. Ai sensi dell'articolo 33, comma 3, dello Statuto, un terzo del tempo di cui al comma 1 è riservato alla opposizione.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 126

Facoltà della Giunta di differire la risposta e replica dell'interrogante

1. La Giunta ha facoltà di differire la risposta, nel qual caso precisa in quale giorno, entro il termine di un mese, è disposta a rispondere.
2. Se la Giunta e l'interrogante non sono presenti alla seduta destinata alla discussione dell'interrogazione o dell'interpellanza, questa viene rimessa alla Commissione competente, per lo svolgimento nella prima successiva riunione della Commissione stessa, dal Presidente del Consiglio regionale che ne dà notizia contestuale alla Giunta e all'interrogante.
3. Se la Giunta è assente o non risponde è data facoltà all'interrogante di avvalersi comunque del diritto di cui al comma 4 del presente articolo.
4. Le risposte della Giunta su ciascuna interrogazione possono dar luogo a replica dell'interrogante per dichiarare se sia stato o no risposto adeguatamente alla sua domanda. Il tempo concesso all'interrogante per tali dichiarazioni non può eccedere i cinque minuti.



Consiglio Regionale della Campania

ART. 127

Risposta in Commissione – Risposta scritta

1. Nel presentare una interrogazione il Consigliere dichiara se intende avere risposta in Commissione.
2. Il Presidente del Consiglio trasmette la interrogazione al Presidente della Commissione competente per materia e ne dà comunicazione alla Giunta. L'interrogazione è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta della Commissione, trascorso il termine di quindi giorni dalla presentazione. Si applicano le norme previste dall'art. 126. Se l'interrogante o l'interpellante non è presente alla seduta in cui deve essere trattato l'argomento proposto e non risulti giustificata l'assenza, si intende che vi abbia rinunciato. L'interrogazione o l'interpellanza viene quindi cancellata dall'ordine del giorno generale.
3. Se l'interrogante non fa parte della Commissione deve essere avvertito dell'iscrizione della sua interrogazione all'ordine del giorno almeno 48 ore prima della data fissata .
3. Nel presentare una interrogazione
4. , il Consigliere dichiara se intende avere risposta scritta. In questo caso, entro venti giorni, la Giunta regionale deve dare la risposta e comunicarla al Presidente del Consiglio. Questa risposta è inserita nel resoconto stenografico della seduta in cui è annunciata al Consiglio regionale.
5. Se la Giunta non fa pervenire la risposta nel termine previsto dal comma precedente, il Presidente del Consiglio regionale pone senz'altro l'interrogazione all'ordine del giorno della seduta successiva alla scadenza del termine, previo avviso al Presidente della Giunta.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 128
Interrogazione a carattere d'urgenza

1. Quando la Giunta riconosca che una interrogazione ha carattere di urgenza, può rispondere subito o all'inizio della seduta successiva.
2. Spetta sempre all'interrogante il diritto di replica nei limiti indicati dall'articolo 126.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 129 **Interrogazione a risposta immediata**

1. Lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata ha luogo una volta ogni due settimane. Alle sedute dedicate allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata intervengono, il Presidente o un Assessore da lui delegato nonché gli Assessori competenti per le materie sulle quali vertono le interrogazioni presentate. Nelle sedute dedicate allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata non è possibile procedere alla verifica del numero legale. Nel caso di assenza dell'Assessore competente l'interrogazione è rinviata alla seduta successiva.
2. Entro le ore dodici del giorno antecedente a quello nel quale è previsto lo svolgimento delle interrogazioni di cui al comma 1, un Consigliere per ciascun Gruppo può presentare un'interrogazione per il tramite del Presidente del Gruppo al quale appartiene. Le forze politiche facenti parte del Gruppo misto possono presentare interrogazioni autonomamente.
3. Le interrogazioni di cui al comma 1 devono consistere in una sola domanda, formulata in modo chiaro e conciso su un argomento di rilevanza generale, connotato da urgenza o particolare attualità politica.
4. Il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di illustrarla per non più di un minuto. A ciascuna delle interrogazioni presentate risponde il rappresentante della Giunta, per non più di tre minuti. Dopo, l'interrogante o altro Consigliere del medesimo Gruppo ha il diritto di replicare, per non più di due minuti.
5. Il Presidente del Consiglio dispone la trasmissione televisiva dello svolgimento delle interrogazioni di cui al presente articolo.
6. Lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata in Commissione può avvenire due volte al mese.
7. Entro le ore dodici del giorno antecedente a quello nel quale è previsto lo svolgimento delle interrogazioni di cui al comma 6, un componente della Commissione per ciascun Gruppo può presentare un'interrogazione per il tramite del rappresentante del Gruppo al quale appartiene. Il Presidente della Commissione invita quindi a rispondere l'Assessore competente.
8. Le interrogazioni di cui al comma 6 devono consistere in una sola domanda, formulata in modo chiaro e conciso su un argomento rientrante nell'ambito di competenza della Commissione, connotato da urgenza o particolare attualità politica.
9. Il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di illustrarla per non più di un minuto. A ciascuna delle interrogazioni presentate risponde l'Assessore, per non più di tre minuti. Dopo, l'interrogante o altro Consigliere del medesimo Gruppo ha diritto di replicare, per non più di due minuti.
10. Le interrogazioni svolte con le procedure di cui al presente articolo non possono essere ripresentate come interrogazioni ordinarie.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 130

Presentazione delle interpellanze e loro inserimento all'ordine del giorno

1. L'interpellanza consiste nella domanda, rivolta per iscritto, circa i motivi o gli intendimenti della condotta della Giunta in questioni che riguardano determinati aspetti della sua politica.
2. I Consiglieri presentano al Presidente del Consiglio le interpellanze alla Giunta regionale.
3. Le interpellanze sono pubblicate nel resoconto della seduta in cui sono trasmesse al Presidente della Giunta.
4. Trascorse due settimane dalla loro presentazione le interpellanze sono poste senz'altro all'ordine del giorno della seduta del primo giorno non festivo successivo. Non possono essere poste all'ordine del giorno della stessa seduta più di due interpellanze presentate dallo stesso Consigliere.
5. Prima della scadenza del termine ordinario previsto nel 4° comma o nel giorno fissato per lo svolgimento, la Giunta ha facoltà di differire la risposta ad altra data entro le due settimane successive salvo che l'interpellante consenta a più lungo rinvio. Di fronte ad una richiesta di rinvio o in caso di urgenza, l'interpellante può chiedere al Consiglio di fissare lo svolgimento nel giorno che egli propone.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 131 Svolgimento delle interpellanze e replica

1. Chi ha presentato un'interpellanza ha il diritto di svolgerla per non più di venti minuti e, dopo le dichiarazioni della Giunta, di esporre, per non più di dieci minuti, le ragioni per le quali egli sia o non soddisfatto. Il Presidente del Consiglio può concedere maggior tempo agli interventi se la questione riveste eccezionale rilevanza politica.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 132

Disposizioni comuni a mozioni interpellanze ed interrogazioni

1. Lo svolgimento delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni deve avvenire distintamente da ogni discussione, ad eccezione dei dibattiti relativi alla programmazione, al bilancio e ad inchieste consiliari.
2. Il Presidente del Consiglio regionale può disporre che interrogazioni ed interpellanze relative a fatti od argomenti identici, o strettamente connessi, siano raggruppate o svolte contemporaneamente.
3. Qualora su una o più interpellanze o mozioni si faccia una unica discussione, le mozioni hanno la precedenza sulle interpellanze. Gli interpellanti sono iscritti a parlare subito dopo il proponente della mozione.



Consiglio Regionale della Campania

**TITOLO XXIII
DISPOSIZIONI COMUNI**

Art. 133

Utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche

1. Per tutte le attività istituzionali previste dal presente Regolamento e, in particolare, per le comunicazioni, le convocazioni, le consultazioni pubbliche, l'invio di informazioni e documenti, la trasmissione di emendamenti ed articoli aggiuntivi, nonché la presentazione di interrogazioni, possono essere utilizzate tecnologie informatiche e telematiche che garantiscano la provenienza e l'integrità dei testi e, laddove necessario, la data e l'orario di trasmissione degli stessi. A tal fine, possono anche essere utilizzate reti telematiche dedicate, ad accesso riservato, mediante sistemi di identificazione.
2. A ciascun consigliere viene assegnato un indirizzo di posta elettronica istituzionale per la ricezione delle comunicazioni relative alle attività del Consiglio e delle Commissioni.
3. Con determinazione dell'Ufficio di Presidenza sono specificate le modalità di utilizzo degli strumenti di cui al presente articolo.
4. La pubblicazione degli atti, laddove prevista dal presente regolamento, avviene, oltre che nelle forme tradizionali, anche sul sito internet e intranet istituzionale del Consiglio.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 134 **Pubblicità dei lavori**

1. Le sedute delle Commissioni non sono pubbliche, ad eccezioni di quelle in sede deliberante, salvo che la Commissione non deliberi quali dei suoi lavori debbano rimanere segreti per la tutela del diritto alla riservatezza dei terzi.
2. L'accesso del pubblico alle sedute delle Commissioni deliberanti è disciplinato con apposito determinazione dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
3. Dei lavori della Commissione in sede deliberante è redatto un resoconto stenografico da parte degli addetti stenografi sotto la responsabilità del Servizio resoconti ed è pubblicato sul portale istituzionale del Consiglio e sul BURC. In sede referente e redigente è redatto un resoconto stenografico a cura degli addetti della Commissione, sotto la responsabilità del Dirigente di Staff ed pubblicato sul portale istituzionale del Consiglio
3. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.
4. il Consiglio può deliberare di riunirsi in seduta segreta Per la trattazione di particolari argomenti, su proposta del Presidente del Consiglio regionale o di due Presidenti di Gruppo o di un quinto dei Consiglieri.
5. Dei lavori del Consiglio sono redatti un resoconto stenografico da parte degli addetti stenografi sotto la responsabilità del Servizio resoconti e pubblicati sul portale legislativo e sul BURC.
- 6 Le sedute dell'Assemblea sono trasmesse in diretta sul sito del Consiglio regionale, salvo diversa disposizione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio o della commissione.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 135 Obbligo di presenza

1. Il Consigliere regionale ha l'obbligo di partecipare a tutte le attività del Consiglio e delle Commissioni in sede deliberante. Nel caso in cui non sia in grado di partecipare ad una seduta per giustificato motivo egli deve darne tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Commissione se si tratta di attività inerente la commissione.
2. Le assenze dei Consiglieri alle sedute dei lavori di cui al comma 1 sono giustificate nei seguenti casi:
 - A) svolgimento, fuori o nell'ambito del territorio regionale, di attività inerenti la piena esplicazione dei compiti istituzionali diversi da quelli svolti in rappresentanza del Consiglio. L'assenza per tali motivi deve essere previamente comunicata al Presidente del Consiglio regionale, indicando l'attività istituzionale a cui si partecipa.
 - B) malattia, infortunio o svolgimento di accertamenti sanitari, attestati da certificazioni medico - sanitaria;
 - c) abbandono dei lavori del Consiglio o della Commissione per dissenso politico, espressamente e individualmente dichiarato prima del voto;
 - d) partecipazione ad altra contemporanea riunione del consiglio, della Giunta regionale, della Conferenza dei Presidenti di gruppo, dell'ufficio di Presidenza del Consiglio, della giunta per il regolamento o delle elezioni, della commissione di cui è componente;
 - e) impedimento a partecipare a una riunione in sede deliberante, a condizione che il consigliere si faccia sostituire, laddove consentito dal presente regolamento, da altro consigliere del medesimo gruppo.
3. Non costituiscono motivo di giustificazione dell'assenza ragioni personali o familiari.
4. Per ogni giornata di assenza alle sedute del Consiglio, dell'Ufficio di Presidenza o di Commissioni consiliari riunite in sede deliberante, che non sia giustificata ai sensi del presente articolo, si applica la detrazione di cui all'articolo 8, comma 1 della legge regionale n. 13/96.
5. Le detrazioni di cui al comma 5 si applica, inoltre, nel caso di mancata partecipazione del Consigliere ad una votazione nominale nella quale sia mancato il numero legale, sempre che il consigliere sia risultato altresì assente a più del cinquanta per cento della somma delle votazioni nominali, segrete e per schede svolte nella stessa seduta.
6. I nomi dei Consiglieri che non partecipano per oltre cinque giornate consecutive alle sedute del Consiglio e della Commissione in sede deliberante, senza giustificato motivo sono annunziati dal Presidente del Consiglio in assemblea e dal Presidente della Commissione se si tratta di attività inerente la commissione. Il Presidente del Consiglio, nel caso di



Consiglio Regionale della Campania

reiterate assenze non giustificate, può disporre che i nomi degli assenti vengano pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania

7. La certificazione della presenza dei Consiglieri alle sedute del Consiglio o delle Commissioni si effettua a cura di ciascun Consigliere mediante annotazione su apposito registro delle sedute tenuto dai Consiglieri Segretari.



Consiglio Regionale della Campania

**SEZIONE IV
DEPUTAZIONI,
PROCEDURA PER IL REGOLAMENTO**

**TITOLO XXIV
DELLE DEPUTAZIONI**

**Art. 136
Nomina delle deputazioni**

1. Le deputazioni sono nominate dal Presidente del Consiglio regionale possibilmente secondo la proporzione dei Gruppi consiliari.
2. Esse sono presiedute dal Presidente o, in sua mancanza da uno dei Vice-presidenti; in caso di assenza o di impedimento di questi presiede la deputazione il Consigliere più anziano di età fra i suoi componenti.
3. I Consiglieri rappresentanti o delegati dalla Regione in Enti, Comitati, Commissioni e altre istituzioni di qualsivoglia natura, su richiesta del Presidente del Consiglio regionale, del Presidente della Giunta, di due Presidenti di Gruppo o di quattro Consiglieri, relazionano sull'attività svolta. Il Presidente del Consiglio regionale, previo avviso di quindici giorni ai relatori, iscrive l'argomento all'ordine del giorno del Consiglio.



Consiglio Regionale della Campania

**TITOLO XXV
DOMICILIO ELETTIVO DEI CONSIGLIERI**

**ART. 137
Domicilio elettivo dei Consiglieri**

1. Agli effetti delle comunicazioni tutte, fatta eccezione degli avvisi di convocazione relativi all'inizio delle sessioni consiliari, salvo diversa espressa motivata comunicazione alla Segreteria Generale, i Consiglieri regionali eleggono domicilio presso le sedi dei rispettivi gruppi consiliari.



Consiglio Regionale della Campania

**TITOLO XXVI
DELLA REVISIONE DEL REGOLAMENTO**

**ART. 138
Procedura di revisione**

1. Il Regolamento è modificabile con il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti il Consiglio regionale
2. Ciascun Consigliere e l'Ufficio di Presidenza possono presentare proposte di modifica al Regolamento che sono annunziate al Consiglio dal Presidente e sottoposte al parere obbligatorio della Giunta per il Regolamento.
3. Per la procedura di revisione si applicano, oltre alle disposizioni del presente articolo, le norme previste dai Titoli XVII e XVIII.



Consiglio Regionale della Campania

**TITOLO XXVII
DISPOSIZIONI FINALI**

**ART. 139
Norma Finale**

1. Il presente Regolamento sostituisce il Regolamento vigente ed entra in vigore

